

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

121° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
6 ^a - Finanze e tesoro	» 30
7 ^a - Istruzione	» 32
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 35
10 ^a - Industria	» 38
11 ^a - Lavoro	» 40
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 45

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 54
---------------------------------------	---------

Sottocommissioni permanenti

RAI-TV - Accesso	Pag. 56
------------------------	---------

CONVOCAZIONI	Pag. 66
--------------------	---------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 16.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A 007 0 00, C 21, 0014°)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente al seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere, di cui ai documenti IV, nn. 76, 65, 66, 81 e 67.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 febbraio 1993, della seguente domanda:

Doc. IV, n. 76, contro il senatore Florino, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione).

(R 135 0 00, C 21, 0073°)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto brevemente i fatti, prendono la parola i senatori PEDRAZZI CIPOLLA e PINTO.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Pinto di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta prosegue quindi l'esame, rinviato nella seduta di ieri, delle seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 65, contro il senatore Frasca, per il reato di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (omessa richiesta di autorizzazione alla gestione di discarica di rifiuti).*

(R 135 0 00, C 21, 0075°)

Dopo un intervento del PRESIDENTE, prendono la parola i senatori FILETTI, PEDRAZZI CIPOLLA e DI LEMBO.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Di Lembo di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV*, n. 66, contro il senatore Frasca, per il reato di cui agli articoli 61, numero 9, e 341, prima ed ultima parte, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale).

(R 135 0 00, C 21, 0076°)

Dopo un intervento del PRESIDENTE, la Giunta delibera all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Dionisi di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) *Doc. IV*, n. 81, contro il senatore Frasca, per il reato di cui agli articoli 61, numero 9, e 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale).

(R 135 0 00, C 21, 00077°)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto sinteticamente i fatti, intervengono i senatori GIORGI e DI LEMBO.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Di Lembo di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta prosegue quindi l'esame, rinviato nella seduta del 17 febbraio 1993, della seguente domanda:

Doc. IV, n. 67, contro il senatore Golfari, per il reato di cui agli articoli 110, 629, secondo comma, in relazione all'articolo 628, terzo comma, numero 1, e 61, numero 7, del codice penale (estorsione).

(R 135 0 00, C 21, 0071°)

Dopo un intervento del PRESIDENTE, prendono la parola i senatori PEDRAZZI CIPOLLA, FILETTI, COCO e DI LEMBO.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Infine, la Giunta rinvia il seguito dell'esame delle seguenti domande:

1) *Doc. IV*, n. 72, contro il senatore Raffaele Russo, per i reati di cui agli articoli 110, 323, secondo comma, 476, 479 e 61, n. 2, del codice penale (abuso d'ufficio; falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

2) *Doc. IV*, n. 75, contro il senatore Di Benedetto, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale; agli articoli 61, n. 7, 81, capoverso, 110, 319, 319-bis del codice penale; agli articoli 81 del

codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (concussione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACCANICO

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

Libertini ed altri: Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884)

Pontone ed altri: Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato rinviato l'esame di un emendamento all'articolo 4 (4.1) e chiede al relatore di esprimere il proprio orientamento su tale proposta.

Il relatore COVATTA si rimette alle valutazioni della Commissione. A suo avviso sarebbe comunque preferibile proporre l'emendamento direttamente in Assemblea.

Il senatore PAIRE non concorda con l'emendamento che, se approvato, rischierebbe di determinare una sorta di riserva di posti a favore delle donne nelle liste elettorali. Ritiene che invece debba essere garantito a tutti il libero accesso nelle Assemblee rappresentative senza distinzioni di sesso, che finirebbero per discriminare le stesse donne.

La senatrice ZUFFA esprime le proprie perplessità sull'emendamento 4.1. Pur condividendo l'obiettivo della proposta che è quello di riequilibrare la rappresentanza di uomini e donne nelle istituzioni politiche, fa presente che il problema non può essere risolto in termini meramente numerici. La questione che le donne hanno posto, e sulla base della quale hanno basato anche le loro campagne elettorali, è stata quella, infatti, di realizzare una più diretta relazione fra la condizione femminile nella società e quelle di loro che sono inserite nelle Assemblee rappresentative: l'incremento numerico della presenza femminile negli organi politici doveva essere, pertanto, una conseguenza di questo processo.

A suo avviso il punto fondamentale di tale impostazione è l'autonomia delle donne nei confronti anche dei partiti e dei gruppi di appartenenza. In questo senso l'emendamento 4.1 non appare convincente. Con il meccanismo da esso previsto si creerebbe, infatti, una reciproca convenienza tra donne e partiti e si infliggerebbe un grave colpo all'autonomia innanzi richiamata. Non ritiene che l'eventuale trasformazione in senso maggioritario del sistema elettorale, con la conseguente ulteriore difficoltà per le donne di essere elette, possa costituire una motivazione sufficiente a sostenere una diversa posizione. Semmai si dovrebbe riflettere con maggiore attenzione sulla opportunità di accedere ad una simile trasformazione.

La senatrice SALVATO considera molto importante il problema posto dalle presentatrici dell'emendamento. Non vi è dubbio che l'obiettivo di riequilibrare la rappresentanza attraverso una maggiore presenza delle donne sia condivisibile, anche in ragione della capacità dimostrata dalle parlamentari di contribuire in modo concreto all'attività delle Camere.

Ritiene che sia però difficile affrontare tale questione attraverso degli strumenti di carattere tecnico, anche perchè quell'obiettivo dovrebbe essere perseguito contestualmente alla ricerca di una diversa concezione della rappresentanza che non si esaurisca al momento del voto e che preveda un rapporto continuo fra eletti ed elettori. È opportuno quindi mirare a incrementare la possibilità delle donne di essere elette, ma, al tempo stesso, è necessario tener conto del fatto che

la scelta a favore delle donne non è indifferenziata e che sono comunque decisivi i programmi che si presentano al corpo elettorale.

Per tali ragioni è contraria all'emendamento 4.1. Si augura che questa sua posizione sia compresa nel suo reale significato, che è quello appunto di riaffermare l'autonomia delle donne e di specificare il senso che si deve dare alle azioni positive che devono riguardare la tutela della donna nel posto di lavoro, ma che non si vede come possano essere estese alla rappresentanza parlamentare.

La senatrice CAPPIELLO, dopo aver ricordato che nella gran parte delle iniziative assunte vi è stata piena sintonia fra le parlamentari che oggi manifestano orientamenti diversi sull'emendamento 4.1, osserva che la difficoltà delle donne ad essere elette non può essere addebitata alla loro incapacità, quanto piuttosto al funzionamento del sistema politico. L'obiettivo che si vuole perseguire non è l'occupazione del potere da parte delle donne, ma la loro possibilità di partecipare anche alla fase delle decisioni. Sarebbe stato facile in questo momento della vita nazionale dissociarsi dalle responsabilità dei partiti e affermare una nuova e diversa identità politica delle donne, ma si ritiene invece prioritaria l'esigenza di rinnovare quegli stessi partiti che rimangono uno strumento essenziale della democrazia.

A suo avviso l'emendamento in discussione prevede un meccanismo perfettamente costituzionale volto a eliminare gli ostacoli sostanziali che rendono problematica la eleggibilità delle donne. Non si vogliono, quindi, fare eleggere anche delle persone non adeguate, ma più semplicemente ristabilire la parità delle condizioni di partenza. Precisato che la proposta non intende monetizzare la presenza delle donne nelle istituzioni, si dichiara disponibile ad esaminare con la massima attenzione eventuali altre soluzioni finalizzate allo stesso obiettivo.

Il senatore PREIONI concorda sulla positività di una maggiore presenza delle donne nelle istituzioni, ma non comprende per quale ragione ad essa dovrebbe corrispondere un incremento dei contributi elettorali a favore dei partiti. Non gli risulta infatti che la campagna elettorale delle candidate donne sia più costosa rispetto a quella degli uomini. Forse bisognerebbe guardare con maggiore attenzione alla composizione dell'elettorato attivo e prendere atto che la maggioranza di esso, che è composta di donne, ha ritenuto di preferire una rappresentanza prevalentemente maschile. È favorevole alla proposta di rinviare l'esame dell'emendamento in Assemblea.

La senatrice TOSSI BRUTTI ricorda che l'Italia è uno dei paesi europei con minore presenza di donne nelle Assemblee elettive. Non solo i paesi del Nord Europa, ma anche la Spagna vanta una presenza femminile molto più vasta ed, inoltre, mentre altrove si è registrato un graduale incremento della stessa, in Italia si è verificato il fenomeno inverso.

Ritiene che una riflessione su tale situazione sia necessaria, anche in considerazione del fatto che negli altri settori della società e nelle più importanti professioni il ruolo della donna è venuto assumendo un rilievo sempre maggiore.

A suo avviso la ragione della sottorappresentanza femminile nelle istituzioni politiche deve addebitarsi alla struttura dei partiti italiani e al loro predominio sulla stessa società civile. È giusto quindi, nel momento in cui ci si accinge a riformare il sistema di finanziamento dei partiti, riaffermando la loro funzione di soggetto essenziale della democrazia, cercare di introdurre dei correttivi che possano invertire la tendenza. Non vi è quindi alcun problema di costituzionalità: non si vogliono condizionare le scelte degli elettori o riservare dei posti alle donne, ma sollecitare i partiti a modificare il loro modo di essere.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sottolinea l'importanza dell'argomento in discussione, che non deve essere considerato come marginale rispetto al disegno di legge sul finanziamento dei partiti. Si tratta infatti di una questione di interesse generale che non riguarda quindi solo le donne ma che, se risolta in senso positivo, qualificherebbe lo stesso funzionamento della democrazia. Si rende perfettamente conto della possibilità di intervenire anche con strumenti di carattere diverso ed in altre sedi, ma è opportuno, oggi, concentrare l'attenzione sulla occasione offerta dal provvedimento in discussione. La legge sul finanziamento pubblico dei partiti non dovrebbe riguardare infatti solo gli aspetti di carattere finanziario, ma introdurre disposizioni in grado di avviare un reale rinnovamento degli stessi partiti.

A suo avviso le valutazioni espresse dalle senatrici Salvato e Zuffa hanno valore solo con riferimento ad un ristretto numero di donne che sono riuscite ad affermare la loro presenza nelle istituzioni. Occorre però andare al di là di questa *élite* e guardare alle prospettive dell'intero mondo delle donne.

La senatrice COLOMBO SVEVO, ribadito che obiettivo dell'emendamento non è quello di affermare il potere delle donne, ma di migliorare il livello di rappresentatività generale delle Assemblee elettive, osserva che nel momento in cui si guarda soprattutto agli aspetti della governabilità è bene tenere in grande considerazione anche la capacità delle istituzioni politiche di rappresentare in modo efficace la società civile.

A suo avviso occorre cogliere tutte le occasioni che si presentano per introdurre strumenti finalizzati al riequilibrio della rappresentanza. Oltre alla legge in discussione sul finanziamento dei partiti potrà essere valutata la possibilità di farlo anche con riferimento alla disciplina delle elezioni negli enti locali.

Il PRESIDENTE ritiene che prima dell'esame di questi disegni di legge da parte dell'Assemblea la Commissione potrà svolgere una discussione complessiva su tale argomento.

L'emendamento 4.1 viene quindi ritirato con riserva di presentazione in Assemblea.

Il relatore COVATTA, quindi, illustra un nuovo testo degli articoli 3 e 3-bis, concernenti le modalità di finanziamento volontario per i partiti politici: si tratta, in sostanza, di destinare a tal fine - su specifica

richiesta del contribuente - una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la possibilità di formulare una indicazione preferenziale a favore di singoli partiti. Al riguardo, tuttavia, egli manifesta la propria preferenza per un criterio di ripartizione fondato esclusivamente sulla consistenza elettorale dei destinatari, escludendo le predette indicazioni preferenziali. In alternativa alla modalità di finanziamento testè esposta, l'articolo 3-bis prevede la deducibilità fiscale di una somma fino al 2 per cento del reddito imponibile. Le disposizioni in questione sono integrate dal divieto di contribuzione da parte di enti pubblici e privati.

Il senatore PREIONI ritiene che la deducibilità fiscale debba essere congegnata entro un limite da definire in cifra fissa, piuttosto che in misura percentuale.

Il senatore SAPORITO, nel ribadire la riserva del Gruppo democratico cristiano per l'ipotesi di destinazione ai partiti politici di una quota dell'IRPEF, osserva - in ogni caso - che tale quota dovrebbe essere determinata come un limite massimo e non già come misura fissa.

Il senatore SALVI concorda con tale ultima osservazione, rilevando l'opportunità di rivedere nel complesso la determinazione dei limiti di contribuzione.

Il presidente MACCANICO propone di accogliere il testo proposto dal relatore con la riserva di formulare eventuali emendamenti per la discussione in Assemblea.

Il senatore MARCHETTI trova condivisibile il meccanismo prospettato dall'articolo 3, con particolare riferimento al criterio di devoluzione esposto dal relatore in via preferenziale. Manifesta, viceversa, l'opinione contraria della sua parte politica in ordine all'ipotesi formulata nell'articolo 3-bis.

Il senatore PREIONI ritiene che l'obiezione formulata dal senatore Saporito sia risolta dalla possibilità di optare per la deduzione fiscale dei contributi, nella misura scelta dallo stesso contribuente entro il limite massimo consentito.

Il senatore SALVI, nel condividere l'impianto della proposta del relatore, sottolinea l'opportunità di individuare, quanto all'articolo 3-bis, un limite massimo in cifra fissa.

Il senatore CASTIGLIONE ritiene che tale limite debba essere riferito non già all'ammontare del contributo, ma al suo rapporto percentuale con il reddito imponibile.

La senatrice TOSSI BRUTTI reputa comunque necessario fissare una misura unica, per le contribuzioni volontarie, analogamente a quanto disposto nella legge n. 266 del 1991 sulle associazioni di

volontariato: tale meccanismo, infatti, è il più equo e il meno oneroso per il pubblico erario.

Sulla questione segue un ulteriore, breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori SAPORITO, MAZZOLA, RUFFINO, TOSSI BRUTTI e PREIONI.

Il relatore COVATTA, quindi, domanda al sottosegretario Pisicchio di pronunciarsi sulla predetta questione, di natura eminentemente tecnica, anche per valutarne le possibili conseguenze per l'amministrazione finanziaria.

Il sottosegretario PISICCHIO si riserva di valutare le conseguenze derivanti dalle diverse opzioni dianzi prospettate: manifesta la propria preferenza, comunque, per l'indicazione in misura percentuale del limite alla deducibilità fiscale, in ragione delle esigenze tecniche proprie dell'amministrazione finanziaria.

La senatrice TOSSI BRUTTI si dichiara sorpresa dall'opinione manifestata dal rappresentante del Governo, considerato che il regime consueto della deducibilità fiscale postula la fissazione di un limite in cifra assoluta, anche perchè la commisurazione percentuale ha un evidente carattere discriminatorio.

Si associa il senatore SALVI, che sollecita una riflessione sul regime generale della deducibilità fiscale, sottolineando l'opportunità di conformarsi ai criteri che ne derivano.

Il relatore COVATTA, quindi, propone di approfondire gli aspetti tecnici della questione, con la riserva di presentare in Assemblea gli eventuali emendamenti che ne dovessero derivare.

Il senatore COSSUTTA, quindi, manifesta il più vivo allarme per l'eventualità che il Governo si disponga ad adottare un provvedimento d'urgenza concernente il regime sanzionatorio relativo alla disciplina del finanziamento dei partiti politici, volto in particolare a depenalizzare gli illeciti previsti dalla legislazione vigente. Al riguardo preannuncia che, ove tali preoccupazioni dovessero rivelarsi fondate, la sua parte politica esprimerà una opposizione inflessibile e intransigente, con il ricorso a tutte le modalità previste dal regolamento.

Il senatore PONTONE manifesta poi il suo avviso contrario ad entrambe le ipotesi di contribuzione illustrate dal relatore. Quanto alla deducibilità fiscale, comunque, reputa opportuno fissare un limite quantitativo molto rigoroso, anche al fine di evitare inaccettabili discriminazioni. Dichiara, infine, il suo voto contrario agli articoli 3 e 3-bis del testo proposto dal relatore.

Il presidente MACCANICO, quindi, prospetta l'opportunità di sottoporre il testo in esame ad un intervento di coordinamento formale, prima che sia inviato all'esame dell'Assemblea.

Conviene la Commissione, che successivamente accoglie gli articoli 3 e 3-bis nel testo proposto dal relatore.

Il presidente MACCANICO rammenta che la Commissione ha già accolto gli articoli 4 e 5.

Si procede, pertanto, all'esame dell'articolo 6: il RELATORE ne illustra il contenuto, soffermandosi sulle modalità di designazione dei membri dell'Autorità e accogliendo una proposta del senatore Salvi volta ad eliminare, dal comma 2, il requisito della non iscrizione a partiti politici (emendamento 6.1). Accoglie altresì la proposta di sopprimere il comma 6, avanzata dalla senatrice D'Alessandro Prisco (emendamento 6.2).

La Commissione, quindi, approva l'articolo 6, nel testo risultante dalle modifiche dianzi accolte dal relatore.

Quanto all'articolo 7, il relatore prospetta l'opportunità di sopprimere le disposizioni, di cui al comma 3, concernente i limiti di spesa per i candidati (emendamento 7.2): tale disciplina, infatti, può essere ricompresa in quella dettata dall'articolo 8, che demanda all'Autorità di vigilanza la competenza a fissare i limiti di cui si tratta. Sottolinea, al riguardo, che nella fase attuale sarebbe inopportuno determinare limiti rigidi, considerate le prospettive di riforma dei sistemi elettorali.

Il senatore SAPORITO concorda sulle osservazioni esposte dal relatore.

Su richiesta della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, il relatore COVATTA fornisce chiarimenti in ordine alla figura del mandatario elettorale - prevista dall'articolo 7, comma 1: essa consente di conferire trasparenza, certezza contabile e inequivoca imputazione di responsabilità in ordine alla gestione delle spese elettorali dei candidati; sottolinea, inoltre, che il mandatario elettorale è sottratto al regime delle immunità parlamentari.

Il presidente MACCANICO rammenta che l'ipotesi in esame è mutuata dall'esperienza francese.

Il senatore PONTONE dichiara il proprio dissenso dalla proposta in questione.

Il senatore PREIONI esprime perplessità sulla formulazione del comma 1, concernente il periodo temporale previsto per l'esercizio delle funzioni del mandatario. Osserva, inoltre, che le disposizioni in esame consentirebbero di finanziare i candidati anche nelle forme vietate se attuate nei confronti dei partiti e delle fondazioni politico-culturali. Si rischia altresì di esautorare i partiti dalla gestione delle campagne elettorali, favorendo i candidati che dispongono dei mezzi finanziari più cospicui.

Il presidente MACCANICO propone di esaminare congiuntamente gli articoli 7 e 8.

Conviene la Commissione.

Il senatore SAPORITO esprime consenso alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, con la modifica illustrate dal relatore.

Concorda il senatore SALVI, che peraltro ritiene opportuno fissare in via legislativa il limite massimo alle spese dei candidati: rammenta, in proposito, il criterio proposto dal Gruppo del PDS in un suo emendamento, che fa riferimento ad un multiplo del valore dell'indennità parlamentare. Si associa, quindi, alle perplessità esposte dal senatore Preioni in ordine ai limiti temporali fissati al comma 1 dell'articolo 7.

La senatrice TOSSI BRUTTI propone di riformulare la disposizione concernente il termine di cui all'articolo 7, comma 1. Dichiaro di comprendere, quindi, talune delle motivazioni sottese alla proposta di introdurre la figura del mandatario elettorale ritenendo opportuno, comunque, fissare un limite massimo anche per la raccolta dei fondi. Quanto alla responsabilità del mandatario, essa non risulta definita in modo soddisfacente. Occorre precisare, inoltre, il novero dei soggetti legittimati all'erogazione dei contributi, nonché disciplinare in modo più pertinente i divieti posti alle erogazioni degli Stati esteri, compresi quelli comunitari. Reputo opportuno, infine, definire in modo inequivoco i criteri cui dovrà attenersi l'Autorità nella determinazione dei limiti alle spese e alla raccolta dei fondi: in ogni caso, l'eventualità di prossime consultazioni elettorali non deve sfuggire all'intervento normativo di cui si tratta.

Il senatore MARCHETTI non condivide le disposizioni in esame e rammenta la proposta da lui formulata in materia: nel convenire sull'esigenza di fissare un limite anche per la raccolta dei fondi, esprime la più viva perplessità sulla concezione del candidato alle future elezioni e che presiede alla normativa proposta come anche alle progettate riforme elettorali.

Il relatore COVATTA, quindi, nel rammentare che il comitato ristretto aveva convenuto sulla opportunità di riservare la materia in questione alla nuova disciplina dei sistemi elettorali, ribadisce l'esigenza di non determinare in modo eccessivamente rigido i limiti per le spese dei candidati, considerate le diverse conseguenze che al riguardo potrebbero derivare dalle nuove opzioni che saranno assunte in materia elettorale.

Le disposizioni in esame, comunque, sono congegnate in funzione di un nuovo modo di intendere la figura del candidato, conforme alla sua maggiore importanza nei sistemi elettorali di tipo maggioritario e al minor peso che assumeranno i partiti nella scelta delle candidature nonché nella stessa conduzione delle campagne elettorali: tali circostanze, pertanto, esigono la massima trasparenza nelle forme di

finanziamento, che può essere assicurata anzitutto dall'istituto del mandatario elettorale, già sperimentato in via di fatto nelle più recenti consultazioni elettorali.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che i contenuti degli articoli 7 e 8 siano strettamente connessi; insiste poi affinché si stabilisca in via legislativa il limite complessivo della raccolta di fondi da destinare alle spese elettorali, in quanto diversamente non avrebbe significato fissare un tetto alle singole contribuzioni. Ne deriva a suo avviso l'esigenza di riformulare l'articolo 7, comma 4.

Per il senatore CASTIGLIONE è invece sufficiente modificare il comma 1 dell'articolo 7 nel senso di prevedere che: «nell'anno precedente...» e di ipotizzare anche lo scioglimento anticipato dei consigli regionali. Propone di rinviare poi all'articolo 8 la norma sul limite massimo della raccolta di fondi, facendolo coincidere con quello previsto per le spese elettorali.

Il senatore RUFFINO sostiene di condividere la formulazione del comma 1 proposta dal senatore Castiglione, non essendo opportuno ridurre l'arco temporale considerato. Le modificazioni che si prevedono alle leggi elettorali vigenti avranno conseguenze sulla determinazione del tetto per le spese elettorali, per cui è opportuno non irrigidire eccessivamente la norma. Considera poi non appropriato far coincidere il tetto delle spese elettorali per le elezioni europee e per quelle politiche nazionali.

Il senatore PAIRE suggerisce a sua volta di riformulare il comma 1 dell'articolo 7 nel senso di prevedere che: «a partire dall'anno precedente...», nonché di contemplare anche l'ipotesi dello scioglimento anticipato degli altri organi assembleari.

Il senatore PREIONI lamenta che la Commissione si vada orientando nel senso di rendere possibili forti differenziazioni nelle disponibilità economiche dei candidati. Dissente inoltre circa i termini stabiliti per la nomina del mandatario, dovendosi anche specificare se questi possa essere una persona giuridica ovvero, in caso di persona fisica, quale rapporto possa intercorrere con il candidato. Nello stabilire i limiti di spese elettorali, occorre anche tenere in considerazione il valore dei servizi che possono essere resi volontariamente al candidato. Richiama infine l'attenzione sull'esigenza di stabilire norme plausibili e realistiche, suscettibili di essere applicate correttamente.

Il senatore SAPORITO sollecita di procedere alle votazioni, essendo ormai precisate le posizioni delle varie parti politiche.

Il presidente MACCANICO raccomanda di presentare i necessari emendamenti, al fine di conferire una maggiore chiarezza alla discussione.

Il senatore PONTONE critica l'impostazione della norma in esame, ritenendo che con essa si voglia allontanare dall'eletto, ed in particolare

dai parlamentari, il rischio di una sanzione, imputandosi al solo mandatario gli eventuali illeciti. A suo giudizio invece il responsabile di tali comportamenti deve rimanere il candidato.

Il senatore RUFFINO illustra quindi l'emendamento soppressivo delle prime quattro righe del comma 1 dell'articolo 7 (7.6).

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto contrario all'emendamento soppressivo testè illustrato, in quanto esso rende possibile una raccolta di fondi pressochè senza limiti di tempo. La norma che ne deriverebbe va quindi in direzione opposta rispetto alla volontà di moralizzare la vita politica.

Il senatore PREIONI illustra un emendamento soppressivo dell'intero articolo 7 (7.7).

Posto ai voti, tale emendamento non è approvato.

Anche la senatrice TOSSI BRUTTI esprime il proprio dissenso rispetto all'emendamento presentato dal senatore Ruffino.

Il senatore COVATTA presenta a sua volta l'emendamento, volto a prevedere che dal giorno successivo alla fissazione delle elezioni diventa possibile operare la scelta del mandatario (7.8).

Il senatore MARCHETTI ritiene più corretto l'emendamento testè illustrato, ma la sua parte politica mantiene profonde riserve verso l'intero articolo.

Posto ai voti, l'emendamento del relatore è approvato. Rimane pertanto assorbito l'emendamento 7.6 del senatore Ruffino.

Rimane pertanto assorbito l'emendamento 7.6 del senatore Ruffino.

Il senatore SAPORITO illustra quindi l'emendamento 7.3 volto a rimettere all'Autorità di vigilanza la definizione delle regole relative al mandatario elettorale.

L'emendamento viene approvato dalla Commissione.

Il senatore MARCHETTI dichiara di essere contrario alla istituzione della figura del mandatario che finirebbe per personalizzare ulteriormente le campagne elettorali e che appare funzionale alla legge elettorale maggioritaria ed uninominale che si vuole approvare.

Viene quindi posto in votazione il comma 2 dell'articolo 7 ed approvato con il voto contrario dei rappresentanti del Gruppo PDS e di quello di Rifondazione comunista.

Su proposta del RELATORE, concorde il senatore SAPORITO, viene soppresso il comma 3 (emendamento 7.1).

Il senatore CASTIGLIONE illustra il proprio emendamento sostitutivo del comma 4 (emendamento 7.2).

Il senatore MARCHETTI considera eccessivo il limite previsto e dichiara il proprio voto contrario.

L'emendamento 7.2, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CASTIGLIONE si sofferma successivamente sull'emendamento 7.4 che ha presentato congiuntamente al senatore Saporito.

Il senatore MARCHETTI manifesta le sue riserve sulla previsione relativa ai soggetti appartenenti a Stati della CEE.

L'emendamento 7.4, posto ai voti, è approvato.

Su proposta del RELATORE è soppresso il comma 6 (7.5).

Con le modifiche introdotte, la Commissione approva quindi l'articolo 7.

Si passa successivamente ad esaminare l'articolo 8.

Il RELATORE propone di trasferire il secondo periodo dell'articolo nella parte del disegno di legge relativa alle sanzioni (emendamento 8.1).

Concorda la Commissione.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra l'emendamento sostitutivo 8.2.

Il senatore PONTONE si sofferma sul proprio emendamento sostitutivo 8.3.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento sostitutivo 8.4.

Il senatore PREIONI sottolinea come con i meccanismi che vengono previsti nella proposta del relatore, si voglia perseguire, in effetti, l'obiettivo di impedire ai cittadini di svolgere liberamente la propria attività politica, costringendoli al rispetto di regole che non miglioreranno certamente la trasparenza. Illustra, a tal fine, una serie di emendamenti che vengono dichiarati improponibili dal presidente MACCANICO in quanto non pertinenti alle questioni esaminate.

Il senatore PREIONI protesta per la decisione del Presidente e per non aver potuto concludere il proprio intervento.

L'emendamento 8.5 non è approvato.

Posti ai voti gli emendamenti 8.2, 8.3, e 8.4, vengono respinti.

La Commissione, con il voto contrario dei rappresentanti dei Gruppi del Movimento sociale - Destra nazionale, del PDS, di Rifondazione comunista approva l'articolo 8 così modificato.

Viene successivamente esaminato l'articolo 9.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO propone che le regole e i tempi della propaganda radiotelevisiva vengano definite anche dalla Commissione per le pari opportunità costituita presso la Presidenza del Consiglio (emendamento 9.1).

Il relatore COVATTA ritiene opportuno prevedere che di tale organismo sia acquisito il semplice parere, non essendo corretto attribuirgli competenze analoghe a quelle previste per il Garante per l'editoria.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO aderisce a tale proposta.

Il senatore SAPORITO dichiara la sua contrarietà sull'emendamento 9.1.

Il senatore PONTONE illustra l'emendamento 9.2.

L'emendamento, posto ai voti è respinto.

La senatrice SALVATO non condivide l'emendamento 9.1 presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e dichiara l'astensione su di esso della propria parte politica.

L'emendamento 9.1, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PONTONE presenta un emendamento soppressivo del terzo periodo del comma 1 (emendamento 9.3).

Il senatore SAPORITO dichiara di non condividere tale proposta.

Vengono quindi approvati, con il voto contrario della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, del senatore PONTONE, dei senatori COS-SUTTA e MARCHETTI, i primi due periodi del comma 1.

La Commissione respinge l'emendamento 9.3 presentato dal senatore PONTONE.

Viene anche respinto l'emendamento 9.2 sostitutivo del comma 2.

Con riferimento allo stesso comma 2 il senatore BARGI osserva che le sanzioni dovrebbero essere graduate sulla base della gravità delle violazioni e si riserva di presentare un emendamento in tal senso in Assemblea.

Il relatore COVATTA precisa che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel comma 2 è alternativa alla sospensione della concessione o dell'autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva.

Il senatore MARCHETTI ritiene preferibile che le due sanzioni siano previste congiuntamente.

Il senatore PREIONI si chiede quali conseguenze comporti tale disciplina in caso di partecipazione passiva di personalità politiche a trasmissioni televisive di intrattenimento.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'articolo 9.

Si passa quindi ad esaminare l'articolo 10.

Il senatore PAIRE osserva che sarebbe preferibile sopprimere tale articolo, in quanto una volta stabilito il limite per le spese elettorali non si dovrebbe entrare nel merito delle modalità che ogni singolo candidato intende seguire per la propria propaganda.

Il senatore SAPORITO fa presente che una disposizione analoga è contenuta nel disegno di legge sull'elezione del sindaco, già approvato dalla Camera dei deputati, e che su questa norma si è registrato sin dall'inizio un largo consenso in Commissione.

Il senatore COVATTA propone di modificare il comma 2 prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissata da lire 10 milioni a lire 200 milioni.

Il senatore BARGI dichiara che voterà a favore dell'articolo riservandosi, per le ragioni già illustrate con riferimento all'articolo 9 ed anche per garantire una uguaglianza di trattamento, di presentare un emendamento in Assemblea.

La Commissione approva quindi, a maggioranza, l'articolo 10.

Il presidente MACCANICO, quindi, dà conto del parere formulato dalla Commissione giustizia sul testo in esame.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il relatore COVATTA prospetta l'opportunità di modificare il testo dell'articolo in conformità al parere della Commissione giustizia.

Il senatore PREIONI ritiene comunque inadeguata la sanzione proposta nel comma 3, in quanto l'articolo 28 del disegno di legge n. 940, richiamato nel parere della 2a Commissione, si riferisce ad illeciti assai meno gravi, considerato l'ambito limitato delle campagne elettorali locali.

Il senatore BARGI, viceversa, osserva che la sanzione in esame avrebbe un tenore eccessivo considerato che la previsione di cui all'articolo 28 del disegno di legge n. 940 pur disciplina una serie di fattispecie in riferimento alle quali quella di cui si tratta ha una portata sicuramente ridotta.

Convieni il senatore SALVI, il quale nondimeno reputa opportuno fissare l'entità della sanzione pecuniaria nella misura prevista dal citato articolo 28 del disegno di legge n. 940 qualificando l'illecito come contravvenzione e non già come delitto.

Concorda il relatore COVATTA, che illustra in proposito l'emendamento 11.1, sostitutivo dell'intero articolo.

Dopo che il senatore PREIONI ha preannunciato la sua astensione, la Commissione accoglie l'articolo 11 nel testo riformulato in conseguenza dell'emendamento proposto dallo stesso relatore.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE n. 443 E CONNESSI
PROPOSTO DAL RELATORE**

Articoli esaminati nel corso della seduta

Art. 3.

*(Destinazione volontaria a favore dei partiti politici
di una quota dell'IRPEF)*

1. L'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'anno finanziario 1993, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata ai partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei consigli regionali.

2. L'importo relativo alle richieste di cui al comma 1 è devoluto ai singoli partiti e movimenti politici in base ai seguenti criteri:

a) in misura corrispondente alle eventuali indicazioni preferenziali formulate in apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi;

b) in proporzione ai consensi elettorali ricevuti nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati, quanto alle richieste non corredate delle predette indicazioni preferenziali.

Il Ministro delle finanze determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a), a tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali ivi previste, in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

3. A decorrere dell'anno finanziario 1994, entro il 30 giugno di ciascun anno lo Stato corrisponde ai rappresentanti legali dei partiti, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il successivo 31 dicembre, una somma pari al 50 per cento del contributo loro spettante nel precedente anno finanziario ai sensi del comma 2».

Art. 3-bis.

(Contributi volontari delle persone fisiche)

1. I cittadini possono concorrere, a titolo di liberalità, al finanziamento dei partiti mediante contributi per un valore non superiore al 2 per cento del proprio reddito imponibile nel relativo periodo di imposta.

2. Il valore dei contributi è deducibile dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposta o tassa.

4. I partiti devono registrare i contributi ricevuti secondo le modalità ed entro i termini prescritti dall'Autorità di vigilanza.

5. La facoltà di cui al comma 2 non può essere esercitata dai contribuenti che intendano formulare, per il medesimo periodo d'imposta, la richiesta di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

6. Sono vietati i finanziamenti e i contributi erogati da parte di enti pubblici e privati, anche costituiti in forma societaria, in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari o consiliari.

Art. 4.

(Contributo alle spese elettorali)

1. Il contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti che abbiano conseguito una rappresentanza in occasione di elezioni politiche nazionali, europee o regionali, è fissato rispettivamente in lire duemila, lire mille e lire duemila per ogni elettore. Per le elezioni politiche si fa riferimento agli aventi diritto al voto per la Camera dei deputati.

2. L'erogazione dei contributi relativi alle elezioni politiche ed europee è disposta dall'Autorità di vigilanza, mediante richiesta di liquidazione al Ministro del Tesoro, a seguito della convalida degli eletti, previo conforme parere dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in proporzione ai consensi elettorali ricevuti.

3. L'erogazione dei contributi relativi alle elezioni regionali è disposta dall'Autorità di vigilanza mediante richiesta di liquidazione al Ministro del Tesoro a seguito della convalida degli eletti a favore delle organizzazioni regionali dei partiti stessi, in proporzione ai consensi elettorali ricevuti.

4. A titolo di promozione delle forme di democrazia diretta lo Stato eroga ai comitati promotori dei *referendum*, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, che abbiano avuto svolgimento, un contributo di 1 miliardo di lire per ciascun *referendum*. Nel caso in cui più *referendum* siano stati promossi da un medesimo comitato, il contributo complessivo non può comunque superare la somma di lire 2 miliardi. L'onere complessivo annuo non può superare la somma di 4 miliardi.

Art. 6.

(Autorità di vigilanza)

1. È costituita un'Autorità istituzionale indipendente di vigilanza sulla gestione amministrativa dei partiti e sul funzionamento ed i bilanci delle fondazioni costituite ai sensi della presente legge.

2. L'Autorità ha sede a Roma ed è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, scelti tra cittadini italiani, non iscritti a partiti, di alta qualificazione morale e civile.

3. L'Autorità di vigilanza è composta da tre membri, rispettivamente designati dal Presidente della Corte costituzionale, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti ed è presieduta dal membro designato dal Presidente della Corte costituzionale. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili.

4. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro.

5. La carica di membro dell'Autorità non è compatibile con l'esercizio di alcuna attività professionale o di consulenza, e con altro ufficio pubblico o privato, eccezion fatta per l'attività di ricerca e pubblicistica. I membri del collegio non possono assumere cariche pubbliche anche elettive per i cinque anni successivi alla scadenza della carica. I membri del collegio che siano pubblici dipendenti sono collocati fuori ruolo.

6. L'Autorità di vigilanza si avvale di un Segretariato composto da non più di trenta addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato. Gli addetti al Segretariato sono tenuti ad osservare il segreto relativamente a tutti gli atti del proprio ufficio. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, vengono posti fuori ruolo dalle amministrazioni ed enti di provenienza. Gli addetti al Segretariato non possono essere candidati ad elezioni politiche o amministrative. Alla gestione del Segretariato è preposto un Segretario Generale, scelto tra i dirigenti generali dello Stato, gli avvocati dello Stato o i professori di ruolo di università in materie giuridiche o economiche.

7. L'Autorità disciplina la propria organizzazione e funzionamento con un regolamento adottato d'intesa con il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

8. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Autorità presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente.

Art. 7.

(Contributi a candidati)

1. Entro l'anno precedente la data delle elezioni europee, regionali o politiche, ovvero dal giorno successivo al decreto di fissazione di queste ultime in caso di scioglimento anticipato delle Camere, coloro che intendano candidarsi alle elezioni possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale appositamente designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario.

2. Il mandatario elettorale è tenuto ad aprire un unico conto corrente bancario o postale nel quale debbono essere registrate tutte le operazioni finanziarie relative alla campagna elettorale relativa al candidato designante. I documenti attestanti tutte le operazioni

effettuate utilizzando tale conto sono trasmessi all'Autorità di vigilanza. Entro tre mesi dal deposito della dichiarazione il mandatario elettorale cessa dalla propria attività.

3. Nessun candidato può impegnare nella propria campagna elettorale risorse eccedenti la somma di lire 150 milioni per le elezioni europee o politiche nazionali e 100 milioni per le elezioni regionali, ivi comprese le prestazioni di beni e servizi da parte di soggetti privati. Tali prestazioni sono valutate secondo il loro valore di mercato e debbono essere denunciate nella dichiarazione di cui al comma 2 insieme con gli eventuali contributi erogati, anche con prestazioni collettive, dai partiti o movimenti nelle cui liste il candidato si presenta.

4. I contributi e le prestazioni di cui al presente articolo non possono superare, per ciascun soggetto erogatore, l'ammontare di dieci milioni.

5. Sono vietati i contributi o le prestazioni erogati direttamente o indirettamente da Stati esteri o da persone la cui condizione è regolata da norme di ordinamento straniero, salvo i soggetti appartenenti ai paesi membri della CEE.

6. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati ogni due anni, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo determinato dall'ISTAT per l'intera collettività.

Art. 8.

(Limite alle spese elettorali)

1. Le spese elettorali di ciascun candidato non possono superare il limite stabilito con apposito provvedimento dell'Autorità di vigilanza. La violazione di tale obbligo è punita con la multa fino al triplo delle somme irregolarmente spese. Ove si tratti di un parlamentare o di un consigliere regionale, provinciale o comunale si applicano altresì le norme di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12.

Art. 9.

(Disciplina della propaganda radiotelevisiva)

1. Nel corso delle campagne elettorali relative alla elezione dei membri del Parlamento, del Parlamento Europeo, dei consigli regionali è vietata la trasmissione di comunicati commerciali di propaganda. I concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, o comunque i soggetti autorizzati alle trasmissioni in attesa di concessione, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle consultazioni l'accesso gratuito in appositi spazi di trasmissione in condizioni di parità tra loro, secondo regole e tempi definiti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. La presenza dei candidati e dei rappresentanti dei partiti, dei membri del Governo nazionale, delle giunte regionali e locali, deve essere limitata alle sole trasmissioni informative in relazione all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. È vietata la presenza di candidati nelle trasmissioni di intrattenimento.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni ovvero la sospensione della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da dieci giorni a un mese.

Art. 10.

(Divieto di pubblicità a mezzo stampa)

1. Nel corso delle campagne elettorali relative alla elezione dei membri del Parlamento, del Parlamento Europeo e dei Consigli regionali è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani e periodici, con esclusione di giornali, periodici ed organi di informazione di partiti politici.

2. In caso di inosservanza di tale divieto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 11.

(Disciplina della propaganda)

1. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono recare l'indicazione del committente responsabile.

2. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

3. L'inosservanza di tale obbligo è punita con l'ammenda da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000.

EMENDAMENTI**Art. 4.**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«per il 90 per cento dell'importo. Il restante 10 per cento è ripartito tra i partiti in proporzione al numero delle donne elette».

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«per il 90 per cento dell'importo. Il restante 10 per cento è ripartito tra i partiti in proporzione al numero delle donne elette».

4.1 TOSSI BRUTTI, MARINUCCI, COLOMBO SVEVO,
BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 6.

Al comma 2, sopprimere le parole: «non iscritte a partiti».

6.1 SALVI

Sopprimere il comma 6.

6.2 D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 7.

Sopprimere il comma 3.

7.1 IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contributi e le prestazioni di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il tetto massimo delle spese elettorali ammesse ai sensi dell'articolo 8, e per ciascun soggetto erogatore l'ammontare di lire 10.000.000».

7.2 CASTIGLIONE

Al secondo comma, dopo le parole: «Il mandatario elettorale» aggiungere le seguenti: «le modalità della cui designazione sono rimesse ad apposito regolamento dell'Autorità di vigilanza».

7.3 SAPORITO

Al comma 4, dopo la parole: «o indirettamente» inserire le seguenti: «da persone giuridiche».

7.4 SAPORITO

Sopprimere il comma 6.

7.5 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Entro l'anno» fino a: «delle Camere».

7.6 RUFFINO

Sopprimere l'articolo.

7.7 PREIONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Entro l'anno» fino a: «politiche ovvero».

7.8 IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1 sopprimere le parole da: «la violazione» fino alla fine.

8.1 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Disposizioni in materia di campagne elettorali)

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali non possono superare un ammontare pari a otto mensilità delle indennità parlamentari o consiliari loro spettanti.

2. I candidati di cui al precedente comma sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese. Le spese documentate e sostenute personalmente dal candidato sono deducibili al cinquanta per cento dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

3. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute, sottoscritta da due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti, deve essere depositata entro sessanta giorni dalla cancelleria del tribunale competente per territorio, ove è consultabile da chiunque.

4. Il superamento dei limiti di cui al primo comma e la falsità della dichiarazione sono puniti con la multa da due a cinque volte i limiti massimi di spesa stabiliti dal medesimo comma. La stessa pena si applica ai revisori che hanno sottoscritto le dichiarazioni. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici da due a quattro anni e, per i revisori, la sospensione dall'esercizio della professione per la medesima durata.

5. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative nonché le consultazioni referendarie è vietata la trasmissione di comunicati commerciali di propaganda; i concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale possono trasmettere programmi o inserzioni di propaganda elettorale, alle seguenti condizioni:

a) garantire pari condizioni di accesso gratuito a tutti i partiti o le liste elettorali, ed eventualmente al comitato promotore del referendum, che ne facciano richiesta;

b) garantire la trasmissione di programmi di tribuna elettorale o referendaria, secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi;

c) praticare, per le inserzioni di singoli candidati o gruppi di candidati, tariffe non superiori all'80 per cento della media delle tariffe praticate dalla medesima emittente nel precedente anno solare;

d) trasmettere le inserzioni di singoli candidati o gruppi di candidati solo per un tempo inferiore a quello destinato alla lettera a) e in fasce orarie predeterminate, garantendo che, se richiesto, almeno il 40 per cento degli spazi siano riservati ad inserzioni di candidate.

6. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle emittenti radiotelevisive che dichiarino di essere organi di partiti politici o di liste partecipanti alle elezioni.

7. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa la presenza in video o in audio dei candidati.

8. Nel corso delle campagne elettorali o referendarie la presenza di candidati o rappresentanti dei partiti o delle liste e dei membri del Governo deve essere limitata, nelle trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

9. In ogni caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

8.2

D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Ciascun candidato al Parlamento europeo non può spendere per la propria campagna elettorale una somma superiore a 150 milioni di lire.

2. Ciascun candidato alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica non può spendere per la propria campagna elettorale una somma superiore ad 80 milioni di lire.

3. Ciascun candidato al consiglio regionale, non può spendere una somma superiore a 50 milioni di lire.

4. Le dichiarazioni rese ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono inviate entro due mesi all'Autorità di controllo e garanzia che provvede alla necessaria pubblicazione secondo norme di un apposito regolamento.

5. Chi supera le spese previste nei commi da 1 a 4, è punito con una pena fino a sei mesi di reclusione e con la multa pari al quintuplo delle spese sostenute oltre il massimo consentito, con pubblicazione della sentenza su almeno tre quotidiani. Decade altresì dalla carica elettiva con decorrenza immediata».

8.3

PONTONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e ai Consigli regionali non possono superare un ammontare pari a cinque mensilità delle rispettive indennità, al netto di ogni trattenuta.

2. I candidati sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese.

3. La dichiarazione delle spese sostenute, di cui al comma 2, deve essere depositata, entro 60 giorni, nella cancelleria del tribunale competente per territorio».

8.4

COSSUTTA, MARCHETTI

Sopprimere l'articolo.

8.5

PREIONI

Art. 10.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1 il Garante per la radiodiffusione e l'editoria delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 200 milioni».

10.1

IL RELATORE

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina della propaganda)

1. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono recare l'indicazione del committente responsabile.

3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000».

11.1

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

57^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 16.***PROCEDURE INFORMATIVE****Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00218**

Il sottosegretario DE LUCA risponde all'interrogazione in titolo presentata dal senatore Garofalo.

Dopo aver ricordato che il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 ha stabilito le modalità per la determinazione sintetica del reddito, definendo il contenuto presuntivo dei vari elementi indicativi di capacità contributiva, e che gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito sono stati poi modificati dal decreto ministeriale del 19 novembre 1992, sottolinea che l'intento del Governo è stato quello di assegnare valori più alti ai beni e servizi per i quali è più spiccato il carattere di lusso o voluttuario. Per quanto riguarda in particolare la determinazione sintetica del reddito in presenza di più elementi indicativi di capacità contributiva, si è ritenuto di adottare un criterio di «stratificazione attenuata» del risultato reddituale, nel senso di sommare al reddito corrispondente all'elemento di maggior contenuto induttivo i redditi corrispondenti agli altri elementi con un abbattimento percentuale via via crescente. Ciò nella considerazione che il reddito corrispondente agli indicatori più rilevanti è, almeno in parte, compatibile con la disponibilità di altri elementi e che, in un certo senso, gli indici di capacità contributiva perdono significatività con l'aumentare della disponibilità di beni e servizi. Pur riconoscendo che le percentuali possono essere opinabili, il Sottosegretario rileva che il meccanismo è in sé razionale, non essendo fra l'altro finalizzato alla definizione di un sistema di tassazione preciso, bensì ad individuare fasce di evasione.

Il senatore GAROFALO si dichiara insoddisfatto, in quanto la risposta del Sottosegretario non ha toccato il problema da lui segnalato, relativo allo squilibrio che in molti casi viene a determinarsi nel rapporto fra disponibilità di beni e reddito presunto. A suo avviso, non è infatti *ininfluente il numero di beni posseduti oltre una certa soglia di reddito induttivo accertato*, sebbene riconosca che per eliminare gli squilibri esistenti sarebbe sufficiente modificare le percentuali di attenuazione previste.

Il PRESIDENTE dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 16,40.

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di proposta di risoluzione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare

(Rinvio dell'esame)

(R 050 0 02, C 07, 0002°)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione rinvia l'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

De Giuseppe ed altri: Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione (941)

(Esame. Conflitto di competenza)

Il PRESIDENTE descrive brevemente il contenuto del disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione difesa. L'articolo 1 prevede la costituzione di un comitato nazionale, composto dai presidenti delle associazioni combattentistiche partigiane, con il compito di organizzare manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali per il 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, pari a 20 miliardi per il triennio 1993-95.

Esprime quindi forti perplessità sull'attribuzione della competenza primaria alla Commissione difesa, poichè la celebrazione di un evento così rilevante per la storia della Repubblica non può non avere una forte caratterizzazione culturale. Propone quindi di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione alla competenza esclusiva della 7^a Commissione, non ritenendo che tale iniziativa rallenterà l'*iter* del provvedimento.

Il senatore NOCCHI considera estremamente importante celebrare il 50° anniversario della Resistenza, evento fondamentale per la costruzione della democrazia italiana. Non ritiene peraltro opportuno rivendicare la competenza esclusiva della 7^a Commissione, proponendo piuttosto l'assegnazione all'esame congiunto delle Commissioni 4^a e 7^a, per l'autorevolissimo contributo al dibattito che potrà essere offerto dagli eminenti protagonisti della Resistenza presenti nella Commissione difesa.

Il senatore PAIRE condivide la proposta del senatore Nocchi, pur segnalando le difficoltà organizzative che le assegnazioni congiunte spesso comportano.

Il senatore BISCARDI condivide la proposta del Presidente: occorre infatti dare alla celebrazione del 50° anniversario della Resistenza un alto profilo culturale. Stigmatizza infine episodi ormai ricorrenti di lesione alla competenza della Commissione.

Il senatore LOPEZ dà atto al Presidente di grande sensibilità e rigore istituzionale, pur esprimendo perplessità sull'opportunità di rivendicare la competenza primaria della 7^a Commissione sul disegno di legge in titolo. Condivide piuttosto la proposta del senatore Nocchi per la sua attribuzione all'esame congiunto delle Commissioni 4^a e 7^a, con l'auspicio che tutto ciò non comporti un rallentamento nell'*iter* del provvedimento.

La senatrice ALBERICI, pur riconoscendo la competenza della 7^a Commissione in materia di celebrazioni culturali, invita ad evitare iniziative che possano ritardare l'*iter* del provvedimento.

La senatrice MANIERI condivide la proposta del Presidente, considerata la rilevanza che la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Resistenza assume in questo particolare momento storico. Inoltre tali celebrazioni dovranno, a suo avviso, avere un alto profilo culturale, per incidere effettivamente nelle coscienze delle giovani generazioni.

La senatrice ZILLI riconosce l'opportunità di sottolineare la competenza della 7^a Commissione in una materia così rilevante, ma ritiene opportuno verificare se tale iniziativa determinerà ritardi nell'*iter* del provvedimento.

Anche secondo il senatore MANZINI occorre rivendicare la competenza della 7^a Commissione poichè le celebrazioni devono avere un alto valore culturale ed educativo. Invita comunque a valutare se la questione di competenza potrà comportare un rallentamento nella procedura di approvazione.

Il PRESIDENTE rileva con soddisfazione l'unanimità di consensi circa la rivendicazione della competenza della 7^a Commissione sul

disegno di legge in titolo. Pur comprendendo le preoccupazioni espresse da più parti, non ritiene che l'iniziativa della Commissione possa ritardare l'iter del provvedimento. Propone quindi di richiedere l'assegnazione all'esame congiunto delle Commissioni 4^a e 7^a del disegno di legge in titolo. Se la richiesta sarà accolta - conclude - si porrà un precedente, utile a superare la situazione non chiara che ha caratterizzato in passato l'assegnazione dei disegni di legge relativi a celebrazioni e ricorrenze.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

45^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE CONSULTIVA**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (991), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: in parte non ostativo e in parte con forti dubbi e perplessità)

Il relatore PEZZONI riferisce alla Commissione premettendo che la normativa emanata dal Governo con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington nel 1973, e del Regolamento comunitario n. 3626 del 3 dicembre 1982, ha avuto riscontri negativi sul piano internazionale ed interno.

Infatti il Comitato permanente della Conferenza degli Stati contraenti nella sua 28^a sessione del giugno dello scorso anno ha raccomandato alle Parti di non accettare od emettere documenti CITES per merci con provenienza o destinazione italiana. Ciò perchè - egli sottolinea - all'Italia si addebita una confusione di responsabilità fra i suoi organi amministrativi ed una carenza di norme di attuazione.

Sul piano interno - prosegue il senatore Pezzoni - reazioni negative sono derivate dal divieto di detenere ogni specie di esemplare vivo di mammifero e quasi tutti gli esemplari di rettili selvatici.

Da notare inoltre che con atto amministrativo (decreto interministeriale del 4 settembre 1992) si ritenne di istituire appositi nuclei del Corpo forestale «al fine di collaborare con la competente autorità doganale» nelle località in cui hanno sede le dogane abilitate ad operazioni di import ed export delle specie in via di estinzione.

Col decreto legge in esame vengono ora proposte le misure necessarie a soddisfare le richieste contenute nella raccomandazione del Comitato permanente della CITES. In particolare si specifica il significato da attribuire alle espressioni maggiormente ricorrenti nella

legge, precisando che per «oggetto ad uso personale o domestico» (specificazione dell'espressione «esemplare») si intende un «prodotto derivato» dalla lavorazione di una parte dell'esemplare; prodotto che deve appartenere a persona fisica e non deve essere posto in vendita o commercializzato. L'obbligo di denuncia per tali oggetti viene mantenuto solo nei casi in cui si intenda procedere alla loro esportazione.

Il relatore Pezzoni passa quindi ad illustrare dettagliatamente l'articolato del decreto-legge, così come approvato dalla Camera dei deputati, con il quale - modificando la legge n. 150 del 1992 - si ha un alleggerimento e una differenziazione delle sanzioni per l'importazione illegale di oggetti ad uso personale o domestico (articolo 1); si prevedono sanzioni di minore gravità per il commercio clandestino degli esemplari (articolo 2); si garantisce una sorta di inventario degli esemplari di specie in via di estinzione introdotti nel paese e si riaprono i termini per la denuncia di detenzione di esemplari, esclusi gli oggetti ad uso personale (articolo 4).

Illustrati quindi gli articoli 4-bis (annotazioni su appositi moduli delle quantità importate di animali vivi e di esemplari morti), 5 (sono resi più applicabili i divieti di detenzione di animali pericolosi per la salute pubblica), 6 (si disciplina la denuncia delle nascite e riproduzioni in cattività degli esemplari) e 7 (obbligo dell'inventario e del marcaggio per le imprese che hanno scorte di pelli derivanti da specie appartenenti all'ordine Crocodylla), il relatore si sofferma criticamente sull'articolo 9, nel quale è stato introdotto un comma in cui - riprendendo e andando anche oltre quanto fatto col citato provvedimento amministrativo interministeriale - si stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste «provvede alla istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari» in via di estinzione.

Avviandosi alla conclusione il relatore propone che la Commissione esprima sul decreto-legge un parere non ostativo su tutta la parte riguardante una più chiara ed attenta applicazione delle norme internazionali sottoscritte a Washington, nonché un più equilibrato sistema sanzionatorio, e che manifesti invece forti dubbi e perplessità sulla parte riguardante l'istituzione di nuclei del Corpo forestale ai valichi di frontiera dove operano, per competenza istituzionale, le autorità doganali. È comprensibile, egli aggiunge, che possa manifestarsi la necessità di una collaborazione dei «forestali»: ma a tale scopo è chiaramente sufficiente un semplice distacco di tali unità presso le competenti sedi e gli uffici di frontiera delle autorità doganali, senza istituire ulteriori «nuclei», senza appesantire le attuali strutture pubbliche (per non parlare dei riflessi finanziari che graverebbero sul Ministero e di tutti gli altri aspetti di natura costituzionale ed amministrativa), senza soprattutto creare confusione di competenze e difficoltà operative, di cui non si ha certo bisogno e che vanno nella direzione opposta a quella manifestata dalla Raccomandazione del Comitato permanente della CITES.

C'è da chiedersi - conclude il relatore Pezzoni - se non sia preferibile utilizzare il tempo strettamente necessario (al massimo, un

me) per reiterare, con le opportune modifiche, il provvedimento in esame.

Il presidente MICOLINI si compiace col relatore Pezzoni per la esauriente e dettagliata relazione e manifesta pieno assenso sulle considerazioni critiche mosse. Chiede quindi di dare al relatore l'incarico di trasmettere alla Commissione di merito un parere nei termini dallo stesso proposti: la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,40.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

87ª Seduta

Presidenza del Presidente
de COSMO*La seduta inizia alle ore 9,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A 007 0 00, C 10, 0033º)

Il presidente de COSMO avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge in materia di politica mineraria non può aver luogo in quanto il relatore ha comunicato di essere in attesa che il Governo rinvenga una idonea copertura finanziaria. Comunica altresì che il Governo ha approvato un disegno di legge recante la riforma della legge quadro sul turismo in ordine al quale il Ministro competente ha chiesto di riferire nel corso della prossima settimana, se assegnato in tempo utile.

Il senatore CHERCHI lamenta che l'iter del disegno di legge sulla politica mineraria da troppo tempo sia ostacolato da una insufficiente attenzione del Governo nei confronti di settori in crisi ove si configura una vera e propria deindustrializzazione. Stigmatizza altresì il fatto che troppo spesso alla Commissione sia sottratto il naturale interlocutore politico, a causa del diniego di responsabilità da parte dei Ministri competenti. Chiede infine che il Ministro dell'industria sia chiamato a riferire al più presto sull'attuazione della legge n. 317 del 1991, recante misure per l'innovazione delle piccole imprese, per la quale il Ministero non ha ancora provveduto agli atti di propria competenza.

La senatrice MAISANO GRASSI prospetta interrogativi e perplessità sulla duplicazione di competenze attribuite ai Ministri in carica.

Il presidente de COSMO comunica di aver sollecitato la conclusione dell'esame relativo al disegno di legge sulla politica mineraria. Riferisce quindi sul contenuto della lettera da lui inviata, per incarico della Commissione, al Presidente del Senato affinché il Presidente del Consiglio dei ministri adotti provvedimenti idonei a garantire la presenza del rappresentante del Governo ai lavori parlamentari, facendo venir meno, nel contempo, le incertezze determinate dal

diniego di competenze – recentemente prospettato sia dal Ministro del tesoro che dal Ministro dell'industria – in ordine ad alcuni specifici temi di politica industriale connessi al processo di privatizzazione. Per quanto concerne, infine, la mancata attuazione della legge per l'innovazione nelle piccole imprese, egli riferisce sul contenuto di una riunione svolta sull'argomento, unitamente ai rappresentanti delle organizzazioni della piccola industria e dell'artigianato (Confapi, Confartigianato e CNA) che ha ricevuto nella giornata di ieri; avverte, inoltre, di aver già richiesto al Ministro dell'industria un incontro – da svolgere in sede di Ufficio di presidenza – anche al fine di esaminare le conseguenze derivanti dal contenzioso prospettato in sede comunitaria in ordine alle fattispecie di aiuti ritenuti inammissibili dalla Commissione della CEE. Per tali ragioni propone di non effettuare la seduta pomeridiana della Commissione.

Conviene unanime la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente de COSMO avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIUGNI*La seduta inizia alle ore 16,40.**Interviene il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale Cristofori.***PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia: audizione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(R 048 0 00, C 11, 0001°)**

Il presidente GIUGNI dà la parola al Ministro del lavoro, che inizia il ciclo di audizioni previste per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il ministro CRISTOFORI, scusandosi anzitutto per il fatto che le difficoltà dell'attuale congiuntura politica gli hanno imposto sinora una limitata presenza ai lavori della Commissione, passa ad illustrare i dati riguardanti la situazione occupazionale del Paese ricordando brevemente che il quadriennio 1988-1991 aveva registrato una crescita dell'occupazione soprattutto tra le donne e nel settore terziario. In quel periodo però si era contemporaneamente registrata una riduzione dell'occupazione nel settore industriale. Ma è a partire dal secondo semestre del 1992 che si è verificata una netta inversione di tendenza in tutti i comparti, con una diminuzione della crescita occupazionale anche nel settore terziario. Il Ministro sottolinea che un segnale di questa inversione si era già manifestato nel 1991, con l'aumento del ricorso alla Cassa integrazione, sul cui utilizzo fornisce dati particolareggiati ed effettua un raffronto con il biennio 1984-1985, rilevando che, complessivamente, nel periodo 1991-1992 si è registrato un aumento delle ore di cassa integrazione pari a circa il 9 per cento.

Il Ministro passa quindi ad illustrare i dati riguardanti il tasso di disoccupazione sottolineando, in particolare, che la difformità delle cifre da più parti riportate riguardanti il fenomeno è dovuta ai diversi criteri di rilevamento dei dati stessi. L'ISTAT, in particolare, ha cambiato recentemente i suoi criteri di rilevamento adeguandosi a quelli vigenti negli altri Paesi della Comunità. Secondo i nuovi calcoli

ISTAT, ad ottobre 1992 la disoccupazione era pari al 9,5 per cento (secondo il vecchio sistema al luglio 1992 la percentuale sarebbe stata pari al 10,98). I dati provenienti dagli uffici del lavoro, che usano differenti criteri di rilevazione rispetto all'ISTAT, si attestano invece su una percentuale dell'11,02 per cento, riferita al settembre 1992. Il Ministro sottolinea però che, nonostante la disomogeneità delle cifre, il dato oggettivo è comunque quello di un aggravamento della situazione occupazionale tale da destare forti preoccupazioni, anche se esso risulta meno accentuato rispetto a quello di altri Paesi della Comunità europea (in Spagna, ad esempio, il tasso di disoccupazione si attesta al 20 per cento). Ciò è infatti frutto di una crisi che tocca soprattutto il settore industriale a causa del grado assai elevato di competizione, all'interno dei mercati, che si basa attualmente in gran parte sul costo del lavoro. La sfida delle imprese italiane, per poter superare questo momento di difficoltà, è infatti giocata sul versante della qualità dei prodotti e su altri fattori di mercato, data la rigidità relativa del costo del lavoro. In particolare, risultano in forte difficoltà, a causa di una scarsa competitività, settori industriali quali quello siderurgico, quello chimico o quello dell'abbigliamento. Il Ministro fornisce quindi dati riguardanti le liste di mobilità, con particolare riguardo all'applicazione degli articoli 22 e 24 della legge n. 223 del 1991 e sulla situazione degli avviamenti al lavoro con specifico riguardo alla situazione delle diverse regioni. Illustra quindi i dati relativi ai contratti di formazione e lavoro sottolineando che dal 1989 la loro utilizzazione ha registrato una flessione costante. Informa poi che vi è stato un aumento dei procedimenti di liquidazione coatta amministrativa, con dati particolarmente significativi nel settore dell'agricoltura e nelle regioni Emilia Romagna e Veneto. Accenna quindi agli ulteriori problemi occupazionali che potranno derivare dalla privatizzazione delle imprese a partecipazione statale, situazione questa che appare anche più preoccupante di quella del settore privato.

Dopo aver tracciato i profili attinenti agli aspetti quantitativi della crisi occupazionale, si sofferma sugli intendimenti del Governo volti a porre rimedio alla situazione descritta, sottolineando la necessità di un'incentivazione dello sviluppo da attuarsi mediante una stretta collaborazione tra Stato e Regioni, un rafforzamento dei mercati finanziari e l'attivazione di politiche di bilancio efficaci. Afferma quindi che il Governo ha, tra i suoi obiettivi, l'utilizzazione della forza lavoro disponibile in opere cantierabili e politiche del lavoro volte ad incentivare le assunzioni, oltre alla reindustrializzazione delle aree in crisi strutturale, con una particolare attenzione alle differenti realtà regionali. Il Ministro sottolinea poi la necessità di un accordo di programma tra Stato e Regioni per una pianificazione degli interventi e per l'utilizzazione delle risorse disponibili, rivalutando al massimo il ruolo delle Commissioni regionali dell'impiego. Il Ministro informa poi i membri della Commissione di aver effettuato un vasto monitoraggio sulla situazione occupazionale di ogni singola regione, al fine di calibrare opportunamente le strategie del Governo. Da questo monitoraggio è risultata una tenuta del settore imprenditoriale industriale del centro-nord (che ha in precedenza provveduto a ristrutturazioni e innovazioni tecnologiche) mentre sono venute alla luce aree con forti

rischi occupazionali specialmente nel Mezzogiorno che sarà colpito anche dall'opera di privatizzazione delle partecipazioni statali. Si sofferma quindi sull'incidenza dei vincoli comunitari all'azione di Governo in relazione alle politiche occupazionali. Informa, a tal proposito, che l'Esecutivo ha già preso contatti con gli organi delle Comunità europee per il raggiungimento di intese tali da consentire l'intervento in situazioni di crisi con azioni che non contrastino con gli obiettivi del trattato di Maastricht. Afferma quindi che su questo punto si è registrata un'ampia disponibilità degli organi comunitari nella direzione auspicata dal Governo italiano affinché si possa intervenire efficacemente mediante l'individuazione di circoscrizioni dove la disoccupazione è più alta della media nazionale.

Passa quindi ad illustrare i provvedimenti che il Governo intende concretamente adottare, specificando che l'Esecutivo ha accolto la richiesta proveniente da più parti di arrivare ad un testo organico sugli interventi per l'emergenza occupazionale. Afferma quindi che l'intendimento del Governo è quello di procedere all'emanazione di un decreto-legge che unifichi le norme contenute in tutti i decreti finora emanati in materia, con l'aggiunta di alcuni ulteriori interventi e la razionalizzazione - là dove necessaria - di quelli già effettuati. Tra i provvedimenti che il Governo ritiene opportuni è da annoverare la conferma della normativa che prevede la proroga di 6 mesi per i lavoratori in mobilità, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 22 della legge n. 223 del 1991, iscritti nelle liste al 31 dicembre 1992 e la conferma, per i lavoratori in mobilità in settori di particolare crisi industriale (quali quello siderurgico, della difesa o della chimica) ai sensi dell'articolo 7 commi 6 e 7 della legge n. 223, della norma che prevede la prosecuzione della mobilità fino al pensionamento. Il Governo ritiene inoltre necessario un miglioramento della normativa sui contratti di solidarietà, che dovrebbero essere incentivati a favore delle imprese in crisi congiunturale e non strutturale, mediante una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro. Afferma quindi che sarà confermata anche la norma che esclude i periodi effettuati dal lavoratore con il contratto di solidarietà dal conteggio dei periodi per la concessione della cassa integrazione. Saranno inoltre concesse agevolazioni finanziarie a coloro che intraprenderanno attività autonome o cooperative. Sarà poi resa possibile l'iscrizione nelle liste di mobilità, senza la concessione della indennità, dei lavoratori che abbiano subito licenziamenti individuali da parte di piccole imprese industriali con almeno 15 dipendenti. Sarà inoltre prevista la possibilità di un distacco di lavoratori da alcune imprese presso altre e la proroga, da 6 mesi a 1 anno, della cassa integrazione per particolari categorie di lavoratori. Verranno quindi concessi incentivi e sostegni a imprese che operino assunzioni dalle liste di mobilità e saranno previste politiche attive volte ad incentivare il *part-time* orizzontale e verticale.

Il Ministro Cristofori prosegue l'elenco delle misure che il Governo intende adottare per combattere l'aumento della disoccupazione, citando la possibilità di riproporre quanto già previsto nel cosiddetto decreto Pirelli, stabilendo però la riduzione del limite numerico di dipendenti ivi fissato per accedere ai benefici. A questo proposito il ministro Cristofori ammette che è certamente problema assai delicato

prevedere che la cassa integrazione possa essere decisa dal Governo anche senza la richiesta dell'impresa interessata, ma per alcune situazioni di crisi non sembrano esservi alternative valide. Nel decreto di intervento globale sull'occupazione saranno inoltre previsti rilevanti programmi di formazione professionale per lavoratori che si trovino sottoposti al regime di cassa integrazione o coinvolti in procedure di mobilità. Sarà quindi prevista l'istituzione di un fondo presso il Mediocredito a favore della piccola e media impresa per far fronte a crisi di liquidità delle aziende attraverso interventi di tipo partecipativo e non solo con l'attivazione di prestiti.

Passando quindi a trattare dei problemi di riorganizzazione del mercato del lavoro, il Ministro afferma che dovranno probabilmente essere introdotti nell'ordinamento la facoltà di assunzione con chiamata nominativa in agricoltura, il salario di ingresso, il contratto di inserimento e il contratto interinario.

Il Ministro fa quindi presente che forse vi potrebbe essere la possibilità di sbloccare le pensioni di anzianità - come insistentemente da più parti richiesto - a condizione che i posti lasciati liberi dai pensionati possano essere occupati da giovani in cerca di primo impiego. Altra richiesta che sarà presa in esame è quella che riguarda l'estensione della cassa integrazione alle imprese commerciali con meno di duecento dipendenti. Dovranno essere infine affrontate alcune iniziative a favore delle piccole imprese del commercio e dell'artigianato che hanno già notevolmente contribuito all'espansione e al mantenimento di buoni livelli occupazionali.

Ad alcune richieste di chiarimento della senatrice PELLEGATTI, il Ministro risponde quindi affermando che il problema dell'istituzione di un ipotetico fondo per i settori dell'artigianato e del commercio è attualmente all'esame dei Ministri interessati e che il metodo di riferimento per il calcolo dei dati sull'occupazione è stato quello di tipo europeo.

Rispondendo poi ad una richiesta del senatore PELELLA, il Ministro Cristofori ribadisce che l'indennità di disoccupazione e la pensione di invalidità non potranno essere cumulate, anche perchè appaiono logicamente incompatibili.

Il senatore COVIELLO sottolinea quindi la situazione di grave disoccupazione strutturale presente nel Mezzogiorno e invita il Governo a valutare la possibilità di porvi rimedio anche attraverso massicci interventi di formazione professionale e con la previsione di programmi di opere pubbliche.

Il senatore CONDARCURI chiede quindi se vi è la possibilità di ottenere dati disaggregati sulla situazione dell'occupazione nelle diverse aree geografiche del paese, mentre il senatore MERIGGI chiede che il Governo fornisca notizie ufficiali riguardo alla previsione dei posti di lavoro a rischio sia nell'industria che nel settore pubblico.

Il ministro CRISTOFORI, nel rispondere agli ultimi senatori intervenuti, afferma anzitutto che il Governo ha ben presente la grave

situazione della disoccupazione nel Mezzogiorno (i cui dati analitici e disaggregati intende fornire in un documento da lasciare agli atti della Commissione) ed ha previsto in particolare precisi interventi a favore dei giovani colpiti da disoccupazione di più lungo periodo. Dopo aver quindi sostenuto che appare comunque assai preoccupante, per i risvolti occupazionali nel Mezzogiorno, la crisi delle imprese a partecipazione statale, il Ministro afferma che a questa prospettiva dovrà essere posto rimedio non solo attraverso interventi di natura assistenziale, ma anche e principalmente con la previsione di lavori pubblici realmente utili da un punto di vista sociale. Riguardo poi al numero di posti di lavoro prevedibilmente a rischio, il Ministro sostiene che la divergenza dei dati forniti da vari enti di ricerca deriva anche dalle diverse metodologie di calcolo da essi utilizzate e che invece la valutazione del Ministero del lavoro si basa sulla quantificazione della Cassa integrazione e su quanto le aziende preannunciano al Ministro stesso. Per cui, con riferimento a questi parametri, il numero dei posti di lavoro a rischio può essere realisticamente valutato fra i 400 mila e i 500 mila, mentre il dato di 700 mila è stato forse calcolato astrattamente in base agli esuberi teorici nei vari settori del mondo produttivo. È necessario comunque sottolineare, sostiene infine il Ministro del lavoro, che alla crisi dell'occupazione non si pensa di porre rimedio solo attraverso misure di assistenza o impiegando i cosiddetti ammortizzatori sociali, ma che il Governo, nella sua intenzione, è impegnato a riattivare il meccanismo dello sviluppo economico, dell'aumento del prodotto interno lordo, dell'allargamento della base produttiva, dai quali soli mutamenti strutturali sarà possibile ottenere una stabile e duratura soluzione per i problemi dell'occupazione.

Per quanto riguarda poi alcune questioni relative all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, il Ministro dichiara che il Governo sta studiando i provvedimenti più adatti per risolvere alcune situazioni attualmente caratterizzate dall'incertezza.

Il presidente GIUGNI dichiara conclusa l'audizione, ringraziando vivamente il Ministro del lavoro per l'impegno e la completezza dell'informazione che hanno caratterizzato il suo intervento in Commissione.

La seduta termina alle ore 18,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

50^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GOLFARI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ripa di Meana.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (991), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

In sede di replica, il ministro RIPA DI MEANA esprime apprezzamento per l'andamento del dibattito; assicura che la presenza della cultura accademica italiana nella Commissione di cui all'articolo 12-bis è assicurata, sia pur in maniera indiretta, dalle altre componenti culturali rappresentate. Le obiezioni sollevate sulle mostre faunistiche, poi, appaiono condivisibili, per cui un rigore particolare dovrà essere adottato nelle relative istruttorie per la dichiarazione di idoneità.

L'approssimarsi della scadenza dei termini per la conversione del decreto-legge induce il Governo a rinunciare agli intenti di perfezionamento del testo approvato dalla Camera dei deputati: a fronte del rischio di un inadempimento comunitario, auspica anzi che tutti i Gruppi parlamentari giungano a conclusioni analoghe, ed invita la Senatrice Procacci a ritirare gli emendamenti presentati.

Alle considerazioni del Governo relative alla necessità di assicurare una rapida conversione al decreto si associa il relatore FOSCHI.

La senatrice PROCACCI accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti proposti: la mortalità durante il trasporto e le mostre viaggianti restano

comunque un problema assai rilevante. Presenta perciò i seguenti due ordini del giorno:

«Il Senato,

preso atto della grave situazione rappresentata dalle decine di migliaia di animali, soprattutto uccelli esotici, che muoiono durante i trasporti dai luoghi di origine dove vengono catturati;

stabilito che il disegno di legge n. 991 prevede un piano di monitoraggio alle dogane per verificare l'indice di mortalità degli animali e disporre successivamente, sulla base dei dati ottenuti, l'interdizione del commercio delle specie maggiormente soggette a mortalità;

invita il Governo ad adottare tali misure entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge».

0/991/1

PROCACCI

«Il Senato,

verificato che l'articolo 5 del disegno di legge n. 991 consente alle mostre faunistiche permanenti e viaggianti di detenere gli animali pericolosi per l'incolumità e la salute delle persone in deroga al divieto generale di detenzione;

considerato che le mostre faunistiche sono generalmente manifestazioni organizzate da venditori di animali e che queste possono costituire pretesto per favorire il commercio clandestino di animali, soprattutto di quelli cosiddetti pericolosi;

invita il Governo ad emanare un provvedimento per sopprimere la deroga, prevista all'articolo 5 del disegno di legge n. 991, che consente alle mostre faunistiche di detenere animali pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica».

0/991/2

PROCACCI

Il ministro RIPA DI MEANA accoglie l'ordine del giorno n. 1, accettando peraltro come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2.

Il relatore FOSCHI si associa alla posizione del Governo.

La senatrice PROCACCI insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, mentre si riserva di ripresentare in Assemblea l'ordine del giorno n. 2.

La Commissione accoglie l'ordine del giorno n. 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

51^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i rappresentanti dei seguenti Ordini professionali: geometra Borsalino e dottor Guarnaschelli dell'Ordine dei geometri, architetto Vernetti Marchini e architetto Porrello dell'Ordine degli architetti, dottor De Paola dell'Ordine dei geologi, ingegner Capone, ingegner Passarelli, ingegner D'Erme e ingegner Imbesi dell'Ordine degli ingegneri, dottor Pastorini e dottor Aita dell'Ordine dei periti edili ed industriali, dottor Pirazzoli e dottor Fabbri dell'Ordine degli agronomi e forestali.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive della legislazione urbanistica: audizione dei rappresentanti degli ordini professionali
(R 048 0 00, C 13, 0003^o)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 febbraio scorso.

Dopo un breve intervento di presentazione del presidente GOLFARI, prende la parola l'architetto PORRELLO, vice presidente dell'ordine nazionale degli architetti, per esprimere l'apprezzamento della categoria sull'iniziativa della Commissione.

Ha quindi la parola l'architetto VERNETTI MARCHINI: la legge urbanistica del 1942 ha un sostrato ancora valido, contenendo essa il germe del piano direttore, sviluppato poi con la più agevole gestione dei piani particolareggiati introdotta con la legge n. 10 del 1977. La legge n. 179 del 1992 è un valido strumento per la sua flessibilità, che consente una trasformazione polifunzionale ed un recupero ambientale mediante progetti integrati; la rigidità dei piani fu in passato accentuata dalla zonizzazione introdotta da molte leggi regionali, che occorrerebbe finalmente superare. Il comune dovrebbe poi - a suo avviso - controllare la qualità del progetto convenzionato del privato per le opere infrastrutturali, mentre la legge n. 167 del 1962 va riformulata superando la predeterminazione delle monodestinazioni residenziali di carattere sociale. La legislazione settoriale - egli aggiunge - ha avuto

una ricaduta urbanistica distruttiva: da ultimo, un esempio viene dal codice della strada, che impone limiti di edificabilità in rapporto alla vicinanza stradale.

L'architetto PORRELLO chiede che si affermi la certezza del diritto per le procedure autorizzative, rivedendo il sistema delle responsabilità (da rendere riconoscibili in base alla legge n. 241 del 1990) e garantendo l'esito certo della pratica mediante la Conferenza di servizi prevista dalla legge n. 142 del 1990.

L'ingegner CAPONE, segretario del Consiglio nazionale degli ingegneri, auspica che il sistema contemperi la complessità della gerarchia dei piani con l'efficacia dell'operato amministrativo: la transizione al nuovo sistema deve comunque garantire che l'intrapresa privata non si fermi a causa dell'apprestamento di nuovi processi decisionali.

Il professor PASSARELLI concorda auspicando che le Conferenze di servizi e gli accordi di programma concentrino le decisioni in un'unica sede amministrativa. Le dismissioni a fine di riutilizzo di attività cessate sono importanti, mentre la svendita del patrimonio pubblico non può essere condivisa se non nel quadro di un'unità organica di iniziative. Il nuovo sistema programmatico non si deve - a suo avviso - limitare allo strumento espropriativo, che necessita di una precisazione legislativa sull'ammontare delle indennità, privilegiando il componimento bonario; lo stesso silenzio-assenso non produce efficaci risultati, i quali potrebbero invece derivare da una diversa responsabilità dei progettisti. La valutazione dell'ambiente - aggiunge infine - non deve essere intesa come un'alternativa allo sviluppo urbanistico, anche considerando che essa si esprime non solo nell'imposizione di zone verdi ma anche nel ripensamento dell'attività edilizia a fini di recupero urbano.

Il perito industriale AITA apprezza l'intento di revisione della legge urbanistica, a condizione che si superi la settorialità di leggi particolari e di piani troppo rigidi e limitati. Si esprime quindi a favore del silenzio-assenso e rileva che l'eccessivo ritardo nell'attuazione dei progetti può superarsi introducendo lo strumento autocertificatorio.

Il geometra BORSALINO osserva che la legge urbanistica del 1942 risente della mentalità dirigistica del passato; il calo demografico non giustifica più le spinte espansive delle periferie urbane (che nel dopoguerra hanno più che triplicato la cubatura complessiva dell'edificato), mentre cresce la richiesta di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Auspica quindi che si renda organico l'apparato legislativo sedimentatosi in materia urbanistica, e giudica il silenzio-assenso un metodo opportuno purchè si evitino pesanti ricadute ambientali. Evidenziato poi che la strumentazione della legge n. 179 del 1992 va valorizzata e che le procedure di approvazione dei progetti appaiono troppo lente ed incerte anche con i tempi consentiti dalla legge n. 241 del 1990, l'oratore conclude affermando che la pianificazio-

ne urbanistica deve perseguire la tutela dell'ambiente, assoggettando a valutazione di impatto le scelte di piano.

Il dottor GUARNASCHELLI ritiene che l'intersecarsi di piani – soprattutto quelli che riguardano più ambiti urbani, come il piano cave – sia all'origine delle difficoltà nella gestione del territorio: il comune va responsabilizzato nel senso del controllo e del recupero urbanistico, anche informatizzando i dati territoriali per raccordare le conoscenze dell'ente periferico con quelle dell'ente programmatico.

La ricaduta delle nuove competenze fiscali dei comuni in materia urbanistica va analizzata alla luce di presupposti tecnici che consentano la piena valutazione della futura evoluzione del mercato edilizio, mentre le conoscenze informatiche dovrebbero estendersi ad un catasto sotterraneo urbano, vista l'importanza delle fognature per la valorizzazione del costruito. Osserva poi che il silenzio-assenso maschera la latitanza delle amministrazioni, i cui eccessivi margini di discrezionalità vanno ristretti e conclude chiedendo che la dismissione del patrimonio di edilizia economica e popolare sia invece affrontata con estrema cautela.

Il dottor PIRAZZOLI auspica che l'applicazione della legge urbanistica abbandoni progetti eccessivamente ispirati al profitto; la legge n. 179 del 1992 opportunamente superava il metodo della monodestinazione d'uso, secondo un criterio che va perseguito anche per i diretti benefici che ne scaturirebbero per l'assetto delle zone rurali finitime. L'informatizzazione dei dati territoriali introdurrebbe una maggiore certezza del diritto nel passaggio dal piano al progetto esecutivo: la legge del 1942 in tal senso potrebbe essere migliorata tenendo conto dei complessi aspetti di rapporto città-campagna.

Il dottor DE PAOLA, presidente del consiglio nazionale dei geologi, dichiara che le migliori conoscenze geomorfologiche del territorio implicano una revisione della legislazione urbanistica: le dismissioni e il recupero dei centri storici sono priorità che vanno affrontate in quest'ottica di coordinamento delle destinazioni urbanistiche.

L'ingegner IMBESI dichiara che il riesame del rapporto tra enti territoriali si rende viepiù necessario alla luce dell'esperienza conseguita negli ultimi cinquanta anni: la nuova legge urbanistica deve restare il punto di riferimento nazionale per la legislazione regionale, assumendo un valore di legge-quadro che dia certezza agli operatori sulle variabili non congiunturali del loro operato. La sorveglianza dell'attuazione della legge urbanistica non può più esaurirsi nel Ministero dei lavori pubblici, poichè la fissazione di *standard* sarebbe più ragionevole in capo ad un Comitato interministeriale.

Il senatore BORATTO facendo riferimento ai programmi integrati previsti dall'articolo 16 della legge n. 179 del 1992, si domanda se con la sostituzione di questi ai piani particolareggiati sarà possibile l'individuazione e la distribuzione delle funzioni sul territorio.

L'ingegner D'ERME, si sofferma sulla centralità della riforma regionale del 1970 e successivamente della legge n. 142 del 1991 per una ridefinizione della materia urbanistica. Afferma poi che il fondamento agricolo della proprietà in passato è stato inteso come la base di ogni diritto: essendo venuta meno tale visione, non si vede perchè essa debba residuare come base di ogni dovere.

Concorda il senatore CUTRERA, ritenendo che le situazioni di perequazione fondiaria vanno incentivate rendendo indifferenti le scelte di piano rispetto alla proprietà immobiliare. Il piano regolatore non deve solo imporre vincoli, ma deve anche indirizzare gli interventi: in caso contrario esso si riduce ad un vero e proprio piano particolareggiato, allontanandosi da un'ottica di affermazione degli interessi generali.

Il presidente GOLFARI dichiara chiusa l'audizione; il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (991), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione)

Essendo pervenuti tutti i pareri prescritti, il presidente GOLFARI propone di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 991, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (991)

Art. 3.

Al comma 1-bis, dopo il capoverso, aggiungere il seguente:

«6-bis. È fatto obbligo per coloro che vendono o espongono per la vendita, detengono per la vendita, di avere copia della certificazione CITES di importazione, nonché della fattura degli animali lecitamente commerciati di cui alle appendici I, II e III della Convenzione di Washington. Chi contravviene alle disposizioni di cui al presente comma è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione di cui al comma 6».

3.1

PROCACCI, ROCCHI

Art. 4-bis.

Sostituire l'articolo 4-bis con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

“Art. 5-ter - 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della Convenzione di Washington, tenutasi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989 e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo Forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 4 settembre 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti

per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla Segreteria di cui all'articolo XII della Convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste e della sanità, stabilisce con apposito decreto le modalità ed i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto, per disporre, nei successivi dodici mesi, in base ai dati ottenuti, e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, l'interdizione dell'importazione di animali appartenenti alle specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto, ivi comprese quelle non incluse nella Convenzione di Washington.

2. Qualora i provvedimenti indicati nel comma 1 non siano adottati nei termini previsti l'importazione di mammiferi, uccelli e rettili selvatici sarà, in via cautelativa, temporaneamente vietata, fino all'emanazione delle predette norme".

2. Il decreto di cui all'articolo 5-ter, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.0.1

PROCACCI, ROCCHI

Art. 5.

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole «mostre faunistiche permanenti o viaggianti».

5.1

PROCACCI, ROCCHI

Art.12-bis.

Sopprimere la lettera e).

12.0.1

PROCACCI, ROCCHI

Art. 12-bis.

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un esperto designato dalla Commissione fauna del Ministero dell'ambiente».

12.0.2

PROCACCI, ROCCHI

Art. 12-bis.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) tre esperti designati dalle associazioni ambientaliste e protezionistiche riconosciute dallo Stato, di cui uno designato dal World Wildlife Fund for Nature (WWF)».

12.0.3

PROCACCI, ROCCHI

Dopo l'articolo 12-quater aggiungere il seguente:

«Art. 12-quinquies.

1. Ferme restando le competenze che disciplinano l'attività dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le guardie zoofile che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge».

12.0.4

PROCACCI, ROCCHI

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 9,30.

INCONTRO CON L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Il presidente Chiaromonte ringrazia il presidente Violante e l'Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari per aver aderito all'invito del Comitato inteso ad approfondire, con l'incontro odierno, questioni di interesse comune. Si tratta in particolare di accertare, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e nel rispetto dell'autonomia d'iniziativa politica, la possibilità di armonizzare quelle attività che riguardano - si pensi alle competenze affidate al Comitato dalla legge n. 410 nel settore della criminalità organizzata - fatti e circostanze che possono determinare una inopportuna sovrapposizione dei lavori e dunque inconvenienti e difficoltà nell'esercizio delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia e del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi. Occorre che dal confronto odierno possa svilupparsi un'intesa per evitare il rischio di un depotenziamento dei rispettivi poteri e per garantire, al contrario, efficacia operativa ai due organismi parlamentari.

Interviene quindi il presidente della Commissione d'inchiesta Violante che, espresso apprezzamento per l'utile iniziativa del Comitato, sottolinea che la frantumazione delle competenze e delle funzioni - di *intelligence* e operative - tra le diverse strutture che sono state, nel tempo, istituite, richiede un particolare impegno di coordinamento delle iniziative della Commissione d'inchiesta e del Comitato tale da assicurare il massimo grado di funzionalità ed efficienza a articolazioni del Parlamento chiamate a svolgere delicatissimi compiti.

Prendono quindi la parola il vicepresidente della Commissione d'inchiesta, senatore Cabras - che richiama l'esigenza di immaginare

modalità di coordinamento tra Commissione e Comitato con specifico riferimento all'attività svolta dai Servizi nel settore della criminalità organizzata - e il vice presidente del Comitato di controllo, senatore Pinto, il quale nota come da un'attenta riflessione sulle norme che regolano settori di attività contigui possano trarsi utili indicazioni per giungere a una armonizzazione dei lavori della Commissione che ha compiti d'inchiesta e del Comitato che ha esclusiva competenza in tema di controllo.

Il deputato Correnti, dopo aver osservato come l'estensione dei compiti dei Servizi all'*intelligence* sulla criminalità organizzata determini la possibilità che i due organismi parlamentari si occupino di alcune medesime tematiche, esprime l'avviso che debba, sul comune terreno di controllo e di indagine, definirsi una forma compatibile con le distinte prerogative del Comitato di controllo e della Commissione d'inchiesta.

Sottolineata quindi dal vicepresidente della Commissione d'inchiesta, deputato D'Amato, l'esigenza di una collaborazione fra Comitato e Commissione che si estenda anche al merito delle iniziative che si intendono assumere, e indicato dal deputato Tassone il metodo di un rapporto di continuo scambio di informazioni tra le Presidenze dei due organismi parlamentari, il deputato Lazzati ritiene che, al di là delle questioni, pur rilevanti, connesse all'armonizzazione dei lavori del Comitato di controllo e della Commissione d'inchiesta, il problema di rendere efficace l'operatività del Comitato di controllo potrà trovare adeguata risposta solo nella proposta di riforma in corso di elaborazione.

Dopo che il deputato Sterpa si è soffermato sulla necessità che, con riferimento alle audizioni, si evitino rischi di duplicazione e quindi ambiguità nei risultati, il presidente Violante, ricordate sinteticamente le competenze e le funzioni della Commissione d'inchiesta e del Comitato di controllo, dichiara di ritenere utile che si instauri una prassi di informazione continua tra i due organismi parlamentari, in particolare procedendo, con riferimento alle audizioni di comune interesse, in modo da evitare inutili sovrapposizioni: dall'interlocuzione continua trarrà giovamento l'operatività dei due organismi parlamentari e conseguentemente si determinerà un complessivo vantaggio per il sistema democratico.

Il presidente Chiaromonte, valutate positivamente le indicazioni emerse dal dibattito e dichiaratosi favorevole alle proposte di metodo da ultimo formulate dal presidente Violante, conclude osservando che il Comitato dovrà avvalersi, nella elaborazione della proposta di riforma in tema di Servizi di sicurezza e di segreto di Stato, dell'apporto della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, essenziale sullo specifico tema della armonizzazione delle diverse strutture che oggi operano nel settore della criminalità organizzata.

La seduta termina alle ore 11,15.

SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Sottocommissione permanente per l'accesso

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

Presidenza del Presidente
BORDON

La seduta inizia alle ore 15,40.

ESAME E APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

Il Presidente BORDON, in apertura di seduta, ricorda come da lungo tempo e per ragioni oggettive non abbia avuto luogo l'esame delle richieste di accesso pervenute alla Sottocommissione; si tratta di un centinaio di domande che sono state accuratamente vagliate dagli uffici della Commissione, di intesa con i competenti uffici della Rai, con l'ausilio dei quali è stata elaborata la proposta di palinsesto che è oggi all'esame della Sottocommissione e che è stata altresì oggetto di approfondimento da parte dei relatori onorevole Costa e senatore Scaglione. Si dichiara quindi convinto della necessità di approvare la proposta di palinsesto, che copre gli spazi disponibili fino al mese di luglio. Nel frattempo, tuttavia, ritiene che la Sottocommissione dovrà impegnarsi in un serrato confronto con gli enti esponenziali delle associazioni del volontariato, le categorie degli accedenti, la Rai, gli studiosi della comunicazione, per avviare una radicale ed incisiva riforma dell'istituto dell'accesso che, garantendo la partecipazione dei cittadini al mezzo radiotelevisivo, tenga altresì conto delle esigenze di qualità tecnica e spettacolarità del messaggio che, sole, assicurano i livelli di ascolto minimi indispensabili.

Il senatore LIBERTINI voterà la proposta di palinsesto in esame; per il futuro tuttavia non sarà più disponibile ad avallare interpretazioni burocratiche dell'istituto dell'accesso che deve essere, invece, rivitalizzato con adeguati supporti tecnici e spettacolari da parte della concessionaria.

L'onorevole COSTA, nell'annunciare il suo voto a favore della proposta di palinsesto, sottolinea come l'istituto relativo dovrà essere

ripensato nel quadro della auspicata riforma della Rai; si tratta cioè di garantire le migliori opportunità di inserimento degli spazi per l'accesso nei palinsesti delle reti televisive e radiofoniche, con adeguati supporti tecnici, a condizione tuttavia che sia salvaguardata l'autonomia del messaggio, senza filtri o mediazioni ideologiche. Concorda il senatore SCAGLIONE.

La Sottocommissione, avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge n. 103 del 1975, decide di accogliere:

la richiesta n. **3495**, avanzata dalla UDI - Unione Donne Italiane avente ad oggetto la trasmissione «Scuola e vita quotidiana», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3160**, avanzata dalla ALT - Associazione per la lotta ai Tumori - avente ad oggetto la trasmissione «Le malattie del fegato: cause predisponenti, ambientali e razziali; possibilità di prevenzione», tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3434**, avanzata dalla Associazione Volontarie del Telefono Rosa, avente ad oggetto la trasmissione «L'uomo non vuole sentirsi dire di no», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3464**, avanzata dalla LAC - Lega per l'abolizione della caccia -, avente ad oggetto la trasmissione «No alla caccia», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3501**, avanzata dalla Lega europea per la lotta medico-chirurgica contro le cefalee - avente ad oggetto la trasmissione «Chirurgia e prevenzione del mal di testa», tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3427**, avanzata dal CICAP - Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale - avente ad oggetto la trasmissione «Astrologia: dobbiamo crederci?», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3559**, avanzata dalla ASMI - Associazione Stampa Medica Italiana, avente ad oggetto la trasmissione «Il futuro e i giovani», tenuto conto della specificazione scientifica e culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3542**, avanzata dal CFSA - Centro Franciscano di Studi Ambientali - avente ad oggetto la trasmissione «La questione ambientale», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3487**, avanzata dalla Fondazione per la tutela del territorio del Chianti classico, avente ad oggetto la trasmissione «Sviluppo economico e tutela del territorio del Chianti classico», tenuto conto della specificazione economica e culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3555**, avanzata dalla ASSICREDITO - Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito - avente ad oggetto la trasmissione «La Banca in Europa», tenuto conto della specificazione economica e sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3463**, avanzata dall'ARCI-Pesca, avente ad oggetto la trasmissione «Volontariato e tutela degli ambienti acquatici», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3257**, avanzata da Italia Nostra, avente ad oggetto la trasmissione «un ambiente per l'uomo», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3535**, avanzata dall'Associazione Nazionale Italia-Mongolia, avente ad oggetto la trasmissione «Mongolia: alla riscoperta di Gengiz Khan», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3462**, avanzata dal CDC - Comitato Difesa Consumatori, avente ad oggetto la trasmissione «L'Europa dei Consumatori: cosa cambia alla fine del 1992. Quali sono i mutamenti che l'integrazione europea comporterà nei settori alimentare, auto, elettrodomestici, detersivi, giocattoli, servizi» tenuto conto della specificazione economica e sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3075**, avanzata dall'ASS.I.R.C.CO. - Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni - avente ad oggetto la trasmissione «Quale futuro per i Beni Architettonici: i Centri Storici», tenuto conto della specificazione ambientale e culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3460**, avanzata dalla F.I.D.C. - Federazione Italiana della Caccia - avente ad oggetto la trasmissione «Cultura e folklore della caccia, tradizioni, immagini e prospettive», tenuto conto della specificazione culturale e sportiva del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3481**, avanzata dal Comitato Organizzatore Festival Nazionale Arte Drammatica di Pesaro, avente ad oggetto la trasmissione «Maschere sull'Adriatico», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3424**, avanzata dalla Differenza Donna - Associazione di donne contro la violenza alle donne - avente ad oggetto la trasmissione (non definita), tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3447**, avanzata dall'Associazione Ente dello Spettacolo avente ad oggetto la trasmissione «La telematica e la parola: matrimonio possibile», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3493**, avanzata dal COMIN - Comitato di Informazione ed Iniziative per la pace avente ad oggetto la trasmissione «L'Europa e la pace», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3512**, avanzata dalla Federazione Maestri del Lavoro avente ad oggetto la trasmissione: «Perchè e chi sono i maestri del lavoro», tenuto conto della specificazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3368**, avanzata dalla CONFEDILIZIA - Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia avente ad oggetto la trasmissione: «La fiscalità, la casa e il cittadino», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3418**, avanzata dalla COMUFFICIO - Associazione Nazionale Commercianti in Macchine e Forniture per l'Ufficio avente ad oggetto la trasmissione: «Lo sviluppo tecnologico al servizio dei disabili», tenuto conto della specificazione sociale e professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3451**, avanzata dalla Nuova AICRET avente ad oggetto la trasmissione: «La televisione del terzo millennio», tenuto conto della specificazione sociale e culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3515**, avanzata dal Touring club Italiano avente ad oggetto la trasmissione: «100 anni di turismo» tenuto conto della specificazione sociale e culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3484**, avanzata dal Sindacato Liberto Scrittori Italiani avente ad oggetto la trasmissione: «Bicentenario di Giovacchino Belli: Roma celebra il poeta», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3466**, avanzata dalla INCA - CGIL - Istituto Naz. Confederale di Assistenza avente ad oggetto la trasmissione «L'Europa unita e i sistemi pensionistici CEE», tenuto conto della specificazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3453**, avanzata dalla Associazione Naz. Costruttori Installatori Sistemi di Sicurezza, avente ad oggetto la trasmissione «La città sicura», tenuto conto della specificazione sociale ed ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3416**, avanzata dalla CONFCOMMERCIO - Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, avente ad oggetto la trasmissione «L'impresa al servizio del cittadino», tenuto conto della specificazione economica e sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3342**, avanzata dalla A.I.D.L.R. - Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa - avente ad oggetto trasmissione con tema non indicato, tenuto conto della specificazione religiosa del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3473**, avanzata dall'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2.8.80, avente ad oggetto la trasmissione «Giustizia e verità», tenuto conto della specificazione politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3459** avanzata dal Movimento Gaetano Salvemini, avente ad oggetto la trasmissione «Dialogo interreligioso ed interetnico, contro razzismo e intolleranza», tenuto conto della specificazione etnologica e linguistica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta. **3509**, avanzata dal Comitato Atlantico, avente ad oggetto la trasmissione «Rapporti della NATO con i Paesi dell'Est», tenuto conto della specificazione politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3471**, avanzata dall'Unione nazionale giovani dottori commercialisti, avente ad oggetto la trasmissione «Commercialisti e revisori dei conti CEE», tenuto conto della specificazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3289**, avanzata dall'Associazione Italiana Diritti del Pedone, avente ad oggetto la trasmissione «La strada: uno spazio per vivere», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3232** avanzata dall'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, avente ad oggetto la trasmissione «Le pensioni di annata: provvedimenti di rivalutazione generalizzata dei trattamenti», tenuto conto della specificazione economica e sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3480**, avanzata dall'ANRRA - Associazione Nazionale Reduci Rimpatriati d'Africa - avente ad oggetto la trasmissione «Per ritornare in Etiopia e in Eritrea», tenuto conto della specificazione sociale e politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3520**, avanzata dall'AIPO - Associazione Italiana Iprovisione - avente ad oggetto la trasmissione «Quali sono gli ausili a disposizione degli ipovedenti e in quali casi è possibile usarli», tenuto conto della specificazione sociale e sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3519**, avanzata dalla CISPEL - Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali - avente ad oggetto la trasmissione «Energia: usare meno si può», tenuto conto della specificazione ambientale e sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3454**, avanzata dalla Federcarni - Federazione Nazionale Macellai - avente ad oggetto la trasmissione «Per una alimentazione davvero migliore» tenuto conto della specificazione economica e professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3445**, avanzata dalla Federestetica - Confederazione Nazionale Artigianato - avente ad oggetto la trasmissione «Bellezza estetica in Europa» tenuto conto della specificazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3456**, avanzata dalla UNIONQUADRI - Unione Italiana Quadri - avente ad oggetto la trasmissione «Quadri: rappresen-

tanza e ruolo», tenuto conto della specificazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3444**, avanzata da La Lingua Amara avente ad oggetto la trasmissione «Esame dei modelli di terapia oggi praticata in Italia per il trattamento della balbuzie» tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3455**, avanzata dal Sindacato Nazionale Periti Grafici e Dattilografici Giudiziari, avente ad oggetto la trasmissione «Ripristinare l'insegnamento della calligrafia ai fini di giustizia e nell'interesse del cittadino che chiede giustizia» tenuto conto della specificazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3441**, avanzata dalla CONFEDERQUADRI - Confederazione generale dei quadri italiani, avente ad oggetto la trasmissione «Dal riconoscimento giuridico del 1985 all'Europa del 1993» tenuto conto della specificazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3450**, avanzata dall'ERC - Ente Rassegne Cinematografiche - avente ad oggetto la trasmissione «Non solo pellicola per il futuro del cinema di qualità» tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3275**, avanzata dalla FNISM - Federazione Nazionale Insegnanti avente ad oggetto la trasmissione «Una scuola laica per l'Europa», tenuto conto della specificazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3269**, avanzata dalla ARIN - Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche - avente ad oggetto la trasmissione «La neuroricerca nella lotta contro tutte le malattie neurologiche» tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3528**, avanzata dall'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili - avente ad oggetto la trasmissione «Il ruolo dell'industria delle costruzioni per la modernizzazione del Paese», tenuto conto della specificazione economica e sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3492**, avanzata dalla UNIONSALI - Unione Nazionale esportatori importatori grossisti sale - avente ad oggetto la trasmissione «Il sale è vita, progresso», tenuto conto della specificazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3474**, avanzata dalla UCIIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi - avente ad oggetto trasmissione dal titolo non definito, tenuto conto della specificazione religiosa del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3377**, avanzata dalla EUROCOLTIVATORI avente ad oggetto la trasmissione «Le proposte 'controcorrente' dell'Eurocolti-

vatori», tenuto conto della specificazione economica e comunitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3372**, avanzata da L'Italia nell'Europa Libera e Unita, avente ad oggetto la trasmissione «Immigrazione e società multirazziale», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3388**, avanzata dall'Associazione Intercultura, avente ad oggetto la trasmissione «Un ponte tra le culture», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3421**, avanzata dal Centro Nazionale Formazione Politica e Giuridico-Sociale, avente ad oggetto la trasmissione «Dentro la donna il mondo», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3419**, avanzata dall'ANUIT - Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni, avente ad oggetto la trasmissione «Gli utenti e le telecomunicazioni del 2000», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3545**, avanzata dall'ANACOMP - Associazione Nazionale Artisti Complessi musica Popolare, avente ad oggetto la trasmissione «Tradizioni ed innovazioni del folklore», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3510**, avanzata da Medical Card, avente ad oggetto trasmissione dal titolo non indicato, tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3479**, avanzata dalla Fondazione dell'Assemblea Spirituale Nazionale dei Baha'i d'Italia avente ad oggetto la trasmissione «BAHÀÛLLAH, la sua vita e i suoi insegnamenti», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3406**, avanzata dall'OIPA - Organizzazione Internazionale Protezione Animali - avente ad oggetto la trasmissione «Gli apprendisti stregoni», tenuto conto della specificazione umanitaria e scientifica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3086**, avanzata dall'UIC - Unione Italiana Ciechi, avente ad oggetto la trasmissione «Scrittori, un mondo da scoprire», tenuto conto della specificazione culturale e sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto.

La Sottocommissione decide altresì di ammettere all'accesso radiofonico, tenuto conto dei criteri sopra indicati:

la richiesta n. **3465**, avanzata dalla INCA-CGIL - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza - avente ad oggetto la trasmissione «L'Italia da paese di emigrazione è oggi paese di immigrazione», tenuto conto

della specificazione sindacale e sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3502**, avanzata dall'ARAP - Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica - avente ad oggetto la trasmissione «Urgente la riforma della legge 180», tenuto conto della specificazione sanitaria e sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3452**, avanzata dal Centro Cattolico Teatrale, avente ad oggetto la trasmissione «Foyer per i valori spirituali e umani», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3544**, avanzata dall'ADIPSO - Associazione per la difesa degli psoriasici, avente ad oggetto la trasmissione «Nuove luci sulla psoriasi», tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3461**, avanzata dall'Associazione Famiglia Domani, avente ad oggetto la trasmissione «Introduzione dell'Educazione sessuale nelle scuole italiane», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3472**, avanzata dall'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2.8.80, avente ad oggetto la trasmissione «Giustizia e verità», tenuto conto della specificazione politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3299**, avanzata dal CCR - Comitato per la Cinematografia dei ragazzi - avente ad oggetto la trasmissione «L'impegno degli insegnanti per l'educazione all'immagine», tenuto conto della specificazione culturale e ricreativa del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3277**, avanzata dal Movimento Gaetano Salvemini, avente ad oggetto la trasmissione «Rilancio del movimento Salvemini in ambito europeo», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3440**, avanzata dalla FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario - avente ad oggetto la trasmissione «500 anni: una storia da capire, un futuro da costruire», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3458**, avanzata dall'AIDLCM - Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e Culture Minacciate - avente ad oggetto la trasmissione «L'attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione Italiana», tenuto conto della specificazione sociale e culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3518**, avanzata dalla CISPEL - Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali - avente ad oggetto trasmissione dal titolo indeterminato, tenuto conto della specificazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3442**, avanzata dalla LAV - Lega Anti Vivisezione - avente ad oggetto la trasmissione «Gli animalisti alla conquista dell'Europa», tenuto conto della specificazione scientifica ed umanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3356**, avanzata dalla A.N.I.A.S.P.E.R. - avente ad oggetto la trasmissione «Il restauro monumentale - Come aggiornare le carte del restauro», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3496**, avanzata dall'UDI - Unione Donne Italiane - avente ad oggetto la trasmissione «Abitare la creatività», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3554**, avanzata dall'ASSICREDITO - Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito - avente ad oggetto la trasmissione «La banca in Europa», tenuto conto della specificazione economica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3437**, avanzata dal CRETA - Centro Ricerche Ecologiche e per la Tutela Ambientale - avente ad oggetto la trasmissione «Boschi sacri: alla ricerca dei valori perduti», tenuto conto della specificazione culturale e ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3543**, avanzata dal CFSA - Centro Francese di Studi Ambientali - avente ad oggetto la trasmissione «La questione ambientale», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3198**, avanzata dall'Associazione Amici dell'Università Cattolica, avente ad oggetto la trasmissione «70 anni per la cultura del Paese», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3433**, avanzata dall'Associazione Volontarie del Telefono Rosa, avente ad oggetto la trasmissione «La nuova legge contro la violenza», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3158**, avanzata dalla Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, avente ad oggetto la trasmissione «Congressi storici in Polonia», tenuto conto della specificazione religiosa del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3425**, avanzata dal Comitato Difesa Consumatori avente ad oggetto la trasmissione: «L'Europa dei consumatori, cosa cambia alla fine del 1992», tenuto conto della specificazione economia e sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3080**, avanzata dal Centro Nazionale Tiflotecnico avente ad oggetto la trasmissione «La lettura dei giornali per i ciechi», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3482**, avanzata dalla SIAD - Società Italiana Autori Drammatici avente ad oggetto la trasmissione: «Teatro oggi», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3143**, avanzata dalla ITALIA NOSTRA avente ad oggetto la trasmissione: «Un ambiente per l'uomo», tenuto conto della specificazione ambientale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3443**, avanzata dalla ARCI - Associazione Ricreativa Culturale Italiana - avente ad oggetto la trasmissione: «35 anni di ARCI», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente, in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3348**, avanzata dalla USARCI - Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti - avente ad oggetto la trasmissione: «La prevenzione integrativa degli agenti di commercio e le esigenze di adeguamento alla riforma generale», tenuto conto della specificazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3369**, avanzata dalla CONFEDILIZIA - Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia - avente ad oggetto la trasmissione: «In tema di condono edilizio», tenuto conto della specificazione economica e sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3409**, avanzata dalla LIMAV - Lega Internazionale «Medici Abolizione Vivisezione» avente ad oggetto la trasmissione: «La truffa della vivisezione», tenuto conto della specificazione scientifica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3417**, avanzata da 50 & PIÙ - FENACOM avente ad oggetto la trasmissione: «Cinquanta & più: terza età in libertà», tenuto conto della specificazione scientifica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3514**, avanzata dalla Associazione Italiana Podologi avente ad oggetto la trasmissione «la podologia italiana incontra l'Europa», tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3385**, avanzata dal Centro Studi Psico Sociali avente ad oggetto la trasmissione: «Scienza e società», tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3346**, avanzata dalla Lega Vita e Salute avente ad oggetto la trasmissione: «In difesa della vita», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. **3319**, avanzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo avente ad oggetto la trasmissione: «Il tennistavolo e le altre discipline sportive», tenuto conto della specificazione sportiva del richiedente in relazione all'argomento proposto.

La seduta termina alle ore 15,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 26 febbraio 1993, ore 9,30

- I. Esame dei problemi connessi allo scioglimento dei Consigli comunali.
 - II. Comunicazioni del Presidente.
-